

JULIUS BAER MULTICASH

UNA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

PROSPETTO INFORMATIVO

31 DICEMBRE 2011

Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 18/01/2012.

Le sottoscrizioni sono valide solo se effettuate sulla base del presente Prospetto o delle informazioni chiave per gli investitori unitamente all'ultimo Rendiconto Annuale pubblicato, nonché all'ultima Relazione Semestrale pubblicata, ove quest'ultima sia stata pubblicata dopo il Rendiconto Annuale.

Non possono essere fornite informazioni diverse da quelle contenute nel Prospetto ovvero nelle informazioni chiave per gli investitori.

INDICE

1. Osservazioni preliminari.....	5
2. Organizzazione e gestione.....	7
3. Obiettivi e Politiche di investimento.....	9
4. Profilo degli investitori.....	11
5. Restrizioni agli investimenti.....	11
6. Tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari.....	17
6.1. Negoziazione di opzioni su titoli.....	17
6.2. Operazioni a termine, swap e opzioni su strumenti finanziari.....	17
6.3. Securities Lending (prestiti di valori mobiliari).....	19
6.4. Operazioni con patto di riacquisto titoli.....	19
6.5. Tecniche e strumenti per la copertura dei rischi valutari.....	19
6.6. Prodotti strutturati.....	20
6.7. Rischi legati all'utilizzo di derivati e di altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari.....	20
7. Società.....	22
8. Banca depositaria.....	23
9. Società di gestione.....	23
10. Agente principale amministrativo, domiciliare, nonché Agente principale di pagamento e Agente del registro degli azionisti e di trasferimento.....	24
11. Informazioni generali sulla consulenza agli investimenti e sulla gestione degli investimenti.....	24
11.1 Gestore / Consulente degli investimenti.....	24
11.2 Consulente.....	24
12. Agente di pagamento e rappresentante.....	25
13. Società di distribuzione.....	25
14. Cogestione (Co-management).....	26
15. Descrizione delle azioni.....	27
16. Emissione delle azioni / Procedura di richiesta.....	28
16.1. Richiesta e conferma.....	30
16.2. Informazioni generali.....	30
17. Riscatto delle azioni.....	31
18. Conversione delle azioni.....	33
19. Distribuzione di dividendo.....	34
20. Determinazione del valore netto d'inventario.....	34
21. Sospensione del calcolo del valore netto d'inventario, della emissione, del riscatto e della conversione delle azioni.....	35
22. Commissioni e spese.....	36
23. Regime fiscale.....	37
23.1. Società.....	37
23.2. Azionisti.....	37
24. Assemblea generale e rendiconto.....	38

25. Diritto applicabile, foro competente.....	38
26. Presa in visione dei documenti.....	38
Allegato I: Panoramica degli indici di confronto.....	40

1. OSSERVAZIONI PRELIMINARI

La Julius Baer Multicash (la „Società“, „Julius Baer Multicash“) è una „société d'investissement à capital variable“(SICAV) costituita in base alla vigente Legge del Granducato del Lussemburgo del 10 agosto 1915 („Legge del 1915“) e in virtù della Parte I della Legge 17 dicembre 2010 („Legge del 2010“) ivi riconosciuta come un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

La Società ha una struttura ad ombrello che consente di costituire vari comparti („comparti“) a cui corrispondono vari portafogli di investimento che possono essere rappresentati da diverse tipologie di azioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è autorizzato ad emettere azioni prive di valore nominale („quote“, „azioni“, „tipologie di azioni“) di diversi tipi di portafogli („i comparti“) che si riferiscono ai comparti descritti nel capitolo „Obiettivi di investimento“; e conformemente a quanto previsto nel capitolo „Descrizione delle azioni“, per ogni comparto possono essere emesse le seguenti tipologie di azioni: azioni a distribuzione „A“, azioni ad accumulazione „B“, azioni ad accumulazione „C“ (per „investitori istituzionali“, come definiti nel capitolo „Descrizione delle azioni“), azioni a distribuzione „Ca“ (per „investitori istituzionali“, come definiti nel capitolo „Descrizione delle azioni“) nonché azioni ad accumulazione „E“ (per società di distribuzione determinate, come definito nel capitolo „Descrizione delle azioni“).

L'emissione delle azioni avviene ad un prezzo espresso nella valuta del rispettivo comparto. Come descritto nel capitolo „Emissione e vendita delle azioni / Procedura di richiesta“, al prezzo di emissione può essere addebitata una commissione di vendita fino al 2%.

Nome della Società: Julius Baer Multicash -	Valuta di conto	Periodo di sottoscrizione iniziale
MONEY MARKET FUND DOLLAR	USD	30 aprile 1991
MONEY MARKET FUND EURO	EUR	30 aprile 1991
MONEY MARKET FUND STERLING	GBP	30 aprile 1991
MONEY MARKET FUND SWISS FRANC	CHF	30 aprile 1991

La Società può emettere in qualsiasi momento azioni di nuovi comparti aggiuntivi. Il presente Prospetto verrà aggiornato di volta in volta.

La Società emette attualmente delle tipologie di azioni con strutture di commissioni diverse (cfr. i capitoli „Emissione e vendita delle azioni / Procedura di richiesta“ e „Commissioni e spese“).

Gli investitori possono acquisire azioni direttamente dalla Società o tramite un intermediario che agisce in nome proprio, ma per conto dell'investitore. In questo ultimo caso, l'investitore non potrà necessariamente far valere tutti i suoi diritti di investitore direttamente contro la Società. Per maggiori informazioni consultare il capitolo „Emissione delle azioni / Procedura di richiesta“ – paragrafo „Nominee Service“.

Le azioni possono essere riscattate al prezzo indicato al capitolo „Riscatto delle azioni“.

Le azioni possono essere convertite in base alla formula riportata al capitolo „Conversione delle azioni“.

Le diverse tipologie di azioni della Società possono essere quotate alla Borsa Valori di Lussemburgo.

Le sottoscrizioni vengono accettate soltanto sulla base del Prospetto vigente ovvero delle informazioni chiave per gli investitori, unitamente (i) all'ultima Relazione Annuale della Società pubblicata e (ii) all'ultima Relazione Semestrale, ove la stessa sia stata pubblicata dopo la Relazione Annuale.

La Società è autorizzata, in virtù della Legge del 2010, a compilare uno o più prospetti speciali per la distribuzione di azioni di uno o più comparti o per un Paese di distribuzione determinato.

Il presente Prospetto ovvero nelle informazioni chiave per gli investitori non hanno valore di offerta o pubblicità in quelle giurisdizioni in cui un'offerta o una pubblicità di tal genere siano inammissibili o nelle quali le persone che propongono una simile offerta o una simile pubblicità non siano autorizzate a farlo, oppure nelle quali ricevere un'offerta o una pubblicità del genere costituisca una violazione della legge.

In aggiunta al Prospetto sarà prodotto, per ogni tipologia di azioni, un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori („Informazioni chiave per gli investitori“), il quale dovrà essere fornito al sottoscrittore

prima della sottoscrizione di azioni. Ogni sottoscrittore, con la sottoscrizione delle azioni, dichiara di aver ricevuto le informazioni chiave per gli investitori prima della sottoscrizione.

Le indicazioni contenute nel presente Prospetto sono conformi al diritto vigente e alle consuetudini del Granducato del Lussemburgo e sono pertanto suscettibili di modifica.

Le indicazioni contenute nel presente Prospetto a: „franchi svizzeri“ o „CHF“ si riferiscono alla valuta della Svizzera; „dollari Usa“, “dollari” oppure „USD“ si riferiscono alla valuta degli Stati Uniti d’America; „Euro“ o „EUR“ si riferiscono alla valuta dell’Unione Economica e Monetaria Europea; „£ sterline“, “sterline” o „GBP“ si riferiscono alla valuta della Gran Bretagna.

I potenziali sottoscrittori delle azioni sono tenuti ad informarsi di persona sulle disposizioni valutarie rilevanti nonché sui requisiti di legge e le norme di diritto tributario per loro rilevanti.

Le azioni della Società non essendo registrate negli Usa in conformità dell’United States Securities Act del 1933, non possono essere vendute o offerte in vendita negli Usa, inclusi i territori appartenenti agli Usa, a meno che una tale offerta o una tale vendita sia resa possibile tramite l’esenzione dall’obbligo di comunicazione alle autorità ai sensi dell’United States Securities Act del 1933.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.jbfundnet.com.

Le seguenti variazioni contenute nel presente Prospetto entreranno in vigore non appena lo statuto della Società sarà modificato e le rispettive disposizioni entreranno in vigore:

- **la possibilità per un comparto della Società di investire in altri comparti della Società, sulla base dell’articolo 181, cpv 8 della Legge del 2010; e**
- **la possibilità per il Consiglio di Amministrazione, sulla base dell’articolo 8 della Legge del 2010, di fondere - per motivi diversi da quelli di riduzione del capitale minimo e di mutamenti della situazione economica o politica di rilievo per il comparto - un comparto della Società con un altro comparto della Società o con un altro organismo di investimento collettivo del risparmio in valori mobiliari (“OICVM”) conforme alla Direttiva 2009/65/CE o con un comparto dello stesso.**

Il presente Prospetto è stato compilato nel mese di dicembre 2011.

2. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

La Società ha sede in 69, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

Consiglio di Amministrazione della Società

Presidente:

Martin Jufer

Membro dell'Executive Board, Swiss & Global Asset Management
Zurigo, Svizzera

Membri del Consiglio:

Andrew Hanges

CEO, GAM (UK) Ltd.

Londra, Gran Bretagna

Dott. Thomas von Ballmoos

Executive Director, Head Legal & Compliance, Swiss & Global Asset Management
Zurigo, Svizzera

Avv. Freddy Brausch,

Socio dello studio legale Linklaters LLP

Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

Jean-Michel Loehr

Chief Industry & Government Relations, RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Esch-sur-Alzette, Granducato del Lussemburgo

Società di gestione

Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.

25, Grand-Rue

L-1661 Lussemburgo

Consiglio di Amministrazione della società di gestione

Presidente:

Martin Jufer

Membro dell'Executive Board

Swiss & Global Asset Management

Zurigo, Svizzera

Membri del Consiglio:

Andrew Hanges

CEO, GAM (UK) Ltd.

Londra, Gran Bretagna

Michele Porro

Member of the Executive Board

Swiss & Global Asset Management AG

Zurigo, Svizzera

Yvon Lauret
Consulente indipendente
Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

Michel Malpas
Consulente indipendente
Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

Amministratori della società di gestione

Ewald Hamlescher
Amministratore, Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

Steve Kieffer
Amministratore, Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A.
Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

Banca depositaria

Agente principale amministrativo e di pagamento

Agente domiciliare e Agente del registro degli azionisti e di trasferimento

RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

Consulente e gestore degli investimenti

La Società e la Società di gestione hanno designato diversi consulenti e gestori degli investimenti e possono designarne altri.

Società di distribuzione

La Società ovvero la società di gestione ha nominato delle società di distribuzione e può nominarne altre per il collocamento delle azioni in uno o più stati.

Revisori dei conti annuali

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Lussemburgo è stata nominata revisore dei conti annuali della Società.

Consulente legale

Linklaters LLP, 35, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo è il consulente legale della Società a Lussemburgo.

Autorità di vigilanza Lussemburghese

Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), 110, route d'Arlon, L-2991 Lussemburgo.

Ulteriori informazioni e documenti della Società e di ciascun comparto sono inoltre consultabili al sito internet www.jbfundnet.com.

Gli investitori troveranno inoltre anche un modulo per l'inoltro di reclami.

3. OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

L'obiettivo di investimento della Società consiste nel realizzare per ogni comparto un congruo reddito nella rispettiva valuta del comparto, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio, della stabilità del valore e di un'alta liquidità. Per conseguire tale obiettivo, il patrimonio del comparto può essere investito, nel rispetto della politica di investimento e delle restrizioni agli investimenti, in valori mobiliari a reddito fisso o variabile (inclusi gli zero-bonds) con una breve vita residua, nonché in strumenti del mercato monetario, espressi nella rispettiva valuta del comparto, nella valuta di un altro Stato membro dell'OCSE o in Euro e nel mercato monetario, negoziati in una Borsa Valori di un Paese riconosciuto o in altri mercati regolamentati di un Paese riconosciuto. In questo contesto il termine „Paese riconosciuto“ significa Paese membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico („OCSE“) e tutti gli altri Paesi dell'Europa, America del Nord e del Sud, Africa, Asia e bacino del Pacifico (qui di seguito „Paese riconosciuto“). I mercati regolamentati sono mercati riconosciuti e aperti al pubblico e regolarmente funzionanti (qui di seguito „**mercati regolamentati**“). Il mercato monetario è un segmento del mercato finanziario in cui vengono negoziati strumenti finanziari con scadenza a breve (di seguito „**mercato monetario**“).

Oltre ai valori mobiliari e agli altri valori patrimoniali consentiti ai sensi del capitolo „Restrizioni agli investimenti“, si possono detenere mezzi liquidi, a condizione che abbiano essenzialmente carattere accessorio.

Nel rispetto delle direttive e delle limitazioni previste dalle leggi lussemburghesi, i comparti, nel rispetto degli obiettivi di investimento, possono servirsi di tecniche di investimento e degli strumenti finanziari descritti nel capitolo „**Tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari**“.

La performance dei singoli comparti è indicata ovvero nelle informazioni chiave per gli investitori.

Il Consiglio di Amministrazione della Società („Consiglio di Amministrazione“) ha fissato i seguenti obiettivi e politiche di investimento per i singoli comparti:

Julius Baer Multicash – MONEY MARKET FUND DOLLAR

(un comparto monetario)

L'obiettivo di investimento della Società in merito allo Julius Baer Multicash – MONEY MARKET FUND DOLLAR („MONEY MARKET FUND DOLLAR“) è il conseguimento di un reddito adeguato al livello del mercato monetario in dollari Usa, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio, della stabilità del valore e della liquidità.

Per conseguire tale obiettivo, il MONEY MARKET FUND DOLLAR investe almeno due terzi del proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario, conformemente alla Direttiva 2009/65/CE, e in depositi a vista o revocabili, i quali devono essere denominati in dollari Usa, presso istituti di credito qualificati.

La Società può inoltre investire fino a un terzo del patrimonio del MONEY MARKET FUND DOLLAR nei suddetti investimenti in valute diverse liberamente convertibili.

È inoltre ammesso il ricorso a strumenti finanziari derivati e tecniche d'investimento specifiche anche per una gestione efficiente del portafoglio e a scopi di copertura. È possibile fare ricorso a tecniche di investimento in derivati per una gestione efficiente del portafoglio solo in conformità al punto 11 del riquadro 2 delle linee guida del CESR (CESR/10-049) per la definizione armonizzata dei fondi monetari europei.

Il MONEY MARKET FUND DOLLAR è denominato in dollari Usa. Se il MONEY MARKET FUND DOLLAR effettua investimenti in valute diverse dai dollari Usa, i rischi di conversione valutaria verranno coperti.

Julius Baer Multicash – MONEY MARKET FUND EURO

(un comparto del mercato monetario)

L'obiettivo di investimento della Società in merito allo Julius Baer Multicash – MONEY MARKET FUND EURO („MONEY MARKET FUND EURO“) è il conseguimento di un reddito adeguato al livello del mercato monetario in Euro, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio, della stabilità del valore e della liquidità.

Per conseguire tale obiettivo, il MONEY MARKET FUND EURO investe almeno due terzi del proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario, conformemente alla Direttiva 2009/65/CE, e in depositi a vista o revocabili, i quali devono essere denominati in Euro, presso istituti di credito qualificati.

La Società può inoltre investire fino a un terzo del patrimonio del MONEY MARKET FUND EURO nei suddetti investimenti in valute diverse liberamente convertibili.

È inoltre ammesso il ricorso a strumenti finanziari derivati e tecniche d'investimento specifiche anche per una gestione efficiente del portafoglio e a scopi di copertura. È possibile fare ricorso a tecniche di investimento in derivati per una gestione efficiente del portafoglio solo in conformità al punto 11 del riquadro 2 delle linee guida del CESR (CESR/10-049) per la definizione armonizzata dei fondi monetari europei.

Il MONEY MARKET FUND EURO è denominato in Euro. Se il MONEY MARKET FUND EURO effettua investimenti in valute diverse dall'Euro, i rischi di conversione valutaria verranno coperti.

Julius Baer Multicash –MONEY MARKET FUND STERLING

(un comparto del mercato monetario)

L'obiettivo di investimento della Società in merito allo Julius Baer Multicash – MONEY MARKET FUND STERLING („MONEY MARKET FUND STERLING“) è il conseguimento di un reddito adeguato al livello del mercato monetario in sterline, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio, della stabilità del valore e della liquidità.

Per conseguire tale obiettivo, il MONEY MARKET FUND STERLING investe almeno due terzi del proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario, conformemente alla Direttiva 2009/65/CE, e in depositi a vista o revocabili, i quali devono essere denominati in sterline, presso istituti di credito qualificati.

La Società può inoltre investire fino a un terzo del patrimonio del MONEY MARKET FUND STERLING nei suddetti investimenti in valute diverse liberamente convertibili.

È inoltre ammesso il ricorso a strumenti finanziari derivati e tecniche d'investimento specifiche anche per una gestione efficiente del portafoglio e a scopi di copertura. È possibile fare ricorso a tecniche di investimento in derivati per una gestione efficiente del portafoglio solo in conformità al punto 11 del riquadro 2 delle linee guida del CESR (CESR/10-049) per la definizione armonizzata dei fondi monetari europei.

Il MONEY MARKET FUND STERLING è denominato in sterline. Se il MONEY MARKET FUND STERLING effettua investimenti in valute diverse dalla Sterlina, i rischi di conversione valutaria verranno coperti.

Julius Baer Multicash –MONEY MARKET FUND SWISS FRANC

(un comparto del mercato monetario)

L'obiettivo di investimento della Società in merito allo Julius Baer Multicash – MONEY MARKET FUND SWISS FRANC („MONEY MARKET FUND SWISS FRANC“) è il conseguimento di un reddito adeguato al livello del mercato monetario in franchi svizzeri, tenendo conto del principio della diversificazione del rischio, della stabilità del valore e della liquidità.

Per conseguire tale obiettivo, il MONEY MARKET FUND SWISS FRANC investe almeno due terzi del proprio patrimonio in strumenti del mercato monetario, conformemente alla Direttiva 2009/65/CE, e in depositi a vista o revocabili, i quali devono essere denominati in franchi svizzeri, presso istituti di credito qualificati.

La Società può inoltre investire fino a un terzo del patrimonio del MONEY MARKET FUND SWISS FRANC nei suddetti investimenti in valute diverse liberamente convertibili.

È inoltre ammesso il ricorso a strumenti finanziari derivati e tecniche d'investimento specifiche anche per una gestione efficiente del portafoglio e a scopi di copertura. È possibile fare ricorso a tecniche di investimento in derivati per una gestione efficiente del portafoglio solo in conformità al punto 11 del riquadro 2 delle linee guida del CESR (CESR/10-049) per la definizione armonizzata dei fondi monetari europei.

Il MONEY MARKET FUND SWISS FRANC è denominato in franchi svizzeri. Se il MONEY MARKET FUND SWISS FRANC effettua investimenti in valute diverse dal MONEY MARKET FUND SWISS FRANC, i rischi di conversione valutaria verranno coperti.

Si informano gli investitori del comparto che gli strumenti del mercato monetario presentano un rischio più elevato rispetto ai depositi rimborsabili a vista o con preavviso presso gli istituti di credito. Gli investitori devono considerare che il MONEY MARKET FUND DOLLAR, il MONEY MARKET FUND SWISS FRANC, il MONEY MARKET FUND EURO e il MONEY MARKET FUND STERLING presentano una

scadenza media ponderata (Weighted Average Maturity, „WAM“) e una durata media ponderata (Weighted Average Life, „WAL“) più lunghe rispetto a fondi monetari con una struttura delle durate più breve. Inoltre, non tutti i processi di copertura valutaria consentono di garantire una protezione assoluta, e pertanto non vi è garanzia che la copertura contro il rischio abbia successo. Inoltre, eventuali fluttuazioni dei tassi sul mercato potrebbero far emergere, in prospettiva, dei rischi di tasso. Il fallimento o il deterioramento della solvibilità un emittente o di un contraente possono provocare delle perdite per i comparti. Per gli strumenti monetari non sempre vi è la disponibilità di un mercato secondario regolato, e pertanto non vi è garanzia che questi attivi siano liquidabili in qualsiasi momento. Allorché in un comparto vengono impiegati strumenti finanziari derivati e particolari tecniche d'investimento ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o per scopi di copertura, oltre ai fattori di rischio dei valori mobiliari, bisogna considerare anche i fattori di rischio dei derivati e di ulteriori tecniche e strumenti di investimento menzionati nel capitolo "Tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari". In base all'entità delle possibili fluttuazioni di mercato, l'investitore deve essere quindi pronto ad assumere le perdite di capitale in caso di riscatto delle quote. Non può dunque essere esclusa una perdita di valore.

Sebbene la Società si adoperi con la migliore diligenza per conseguire gli obiettivi di investimento del comparto prefissati, non può essere data garanzia della misura in cui tali obiettivi saranno conseguiti. Di conseguenza il valore netto d'inventario delle azioni può risultare minore o maggiore e i risultati positivi o negativi derivanti possono essere più o meno consistenti.

4. PROFILO DEGLI INVESTITORI

Ciascuno di questi comparti, in qualità di strumento di investimento a rischio ridotto con scarse oscillazioni del valore ed orientato alla conservazione del patrimonio, da un lato è adatto ad investitori che non dispongano di conoscenze approfondite dei mercati dei capitali, dall'altro consente ad investitori esperti di investire le loro liquidità in maniera efficiente. In un portafoglio complessivo il rispettivo comparto potrebbe essere impiegato come investimento di base o come investimento patrimoniale temporaneo da parte di investitori esperti.

5. RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI

1. Investimenti in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, depositi e derivati

Tali investimenti comprendono:

- (a) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario:
 - quotati o negoziati in un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2004/39/CE;
 - negoziati in un altro mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea („UE“) riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;
 - quotati ufficialmente in una Borsa Valori di un Paese terzo¹ o in un altro mercato regolamentato di un Paese terzo riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante;
 - di nuova emissione, a patto che le condizioni di emissione prevedano l'impegno a presentare la domanda di ammissione alla quotazione in una Borsa Valori ufficiale o in un altro mercato regolamentato riconosciuto, aperto al pubblico e regolarmente funzionante, e purché l'ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione.
- (b) depositi a vista o depositi a termine con una durata massima di 12 mesi presso istituti di credito qualificati con sede sociale in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato membro dell'OCSE o in un Paese con norme equivalenti in materia di antiriciclaggio (un „istituto di credito qualificato“).

¹ Nella terminologia consueta della Direttiva 2009/65/CE si intende per Paese terzo uno Stato che non è membro dell'UE.

- (c) strumenti derivati, comprensivi di strumenti equipollenti regolati per contante, negoziati in uno dei mercati regolamentati definiti alla lettera (a), primo, secondo e terzo trattino, e/o derivati a trattativa privata („over the counter“ o „OTC“), a condizione che:
- i valori base siano strumenti ai sensi dell'art. 41 paragrafo 1 della Legge del 2010 o indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute nei quali il comparto può investire in conformità dei suoi obiettivi di investimento;
 - le controparti nelle operazioni con derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e riconosciuti dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“); e
 - i derivati OTC siano soggetti quotidianamente ad una valutazione affidabile e verificabile e possano essere in qualsiasi momento ceduti, liquidati o realizzati mediante un'operazione di compensazione su iniziativa della Società ad un valore corrente adeguato.
- (d) azioni di OICVM consentite in base alle previsioni della Direttiva 2009/65/CE e/o altri OIC ai sensi dell'articolo 1 paragrafo (2), primo e secondo trattino della Direttiva 2009/65/CE con sede in uno Stato membro dell'UE o in un Paese terzo, a condizione che:
- i suddetti altri OIC siano stati ammessi in base a disposizioni di legge che li sottopongono ad una sorveglianza pubblica, che a giudizio della CSSF equivalga a quella prevista dal diritto comunitario dell'UE e che sussista una sufficiente garanzia di collaborazione tra le autorità;
 - il livello di protezione dei partecipanti agli altri OIC sia equivalente al livello di protezione dei partecipanti ad un OICVM e in particolare che le disposizioni per la custodia separata del patrimonio del fondo, l'assunzione di crediti, la concessione di crediti e le vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva 2009/65/CE;
 - l'attività degli altri OIC sia oggetto di relazioni annuali e semestrali, tali da consentire la formazione di un giudizio riguardo al patrimonio ed alle passività, ai proventi ed alle transazioni nel periodo considerato;
 - l'OICVM o il suddetto altro OIC del quale si intendono acquistare le azioni, possa investire complessivamente, in base ai relativi documenti di costituzione, al massimo il 10% del suo valore netto d'inventario in azioni di altri OICVM o di altri OIC.
- Se la Società acquista parti di altri OICVM e/o ulteriori OIC gestiti direttamente o indirettamente dalla medesima società di gestione o da un'altra società alla quale la società di gestione è collegata mediante un rapporto di co-gestione o controllo oppure mediante una partecipazione sostanziale diretta o indiretta, la società di gestione o l'altra società non può addebitare costi per la sottoscrizione o il riscatto di parti degli altri OICVM e/o degli altri OIC da parte della Società.
- Nel rispetto di quanto disposto all'articolo 181 cpv 8 della Legge del 2010 un comparto può investire in altri comparti della Società².
- (e) strumenti del mercato monetario che non sono negoziati in un mercato regolamentato e che rientrano nella definizione di cui all'articolo 1 della Legge del 2010, purché l'emissione o l'emittente dei suddetti strumenti sia soggetto/a a disposizioni sulla tutela dei depositi e degli investitori, e ammesso che tali strumenti siano:
- emessi o garantiti da un ente nazionale, regionale o locale o dalla Banca centrale di uno Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dall'UE o dalla Banca europea per gli investimenti, da un Paese terzo o, in caso di un Paese federale, da uno Stato membro di una confederazione o da un'istituzione internazionale di diritto pubblico di cui faccia parte almeno uno Stato membro dell'UE; oppure
 - emessi da un'azienda i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati definiti al paragrafo 1. (a); oppure
 - emessi o garantiti da un istituto sottoposto ad una sorveglianza in conformità ai criteri stabiliti dal diritto comunitario dell'UE, o da un istituto soggetto a disposizioni di sorveglianza che a giudizio della

² Questa previsione sarà valida a partire dal primo giorno in cui le modifiche allo statuto entreranno in vigore.

CSSF non siano meno severe di quelle previste dal diritto comunitario dell'UE, e siano da esso rispettate; oppure

- emessi da altri emittenti inclusi in una tipologia riconosciuta dalla CSSF, a condizione che per gli investimenti in questi strumenti vigano disposizioni in merito alla tutela degli investitori equivalenti a quelle di cui al primo, secondo e terzo trattino e a condizione che l'emittente sia un'azienda con capitali propri di almeno dieci (10) milioni di Euro, che compili e pubblichi la relazione annuale ai sensi delle disposizioni della quarta Direttiva 78/660/CEE, oppure un soggetto di diritto che all'interno di un gruppo imprenditoriale facente capo ad una o più società quotate in una Borsa Valori sia responsabile del finanziamento del suddetto gruppo, o un soggetto di diritto destinato a finanziare la conversione di passività in valori mobiliari mediante il ricorso ad una linea di credito concessa dalla banca.

(f) Tuttavia:

- la Società può investire fino ad un massimo del 10% del valore netto d'inventario di ciascun comparto in altri valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui alle lettere da (a) ad (e);
- la Società non può acquistare né metalli preziosi né certificati ad essi relativi.

(g) La Società può inoltre detenere mezzi liquidi.

2. Limitazioni agli investimenti

(a) La Società investe al massimo il 10% del valore netto d'inventario di ciascun comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. La Società investe al massimo il 20% del valore netto d'inventario di ciascun comparto in depositi di uno stesso istituto.

L'esposizione della Società su strumenti derivati OTC verso una controparte non può superare:

- il 10% del valore netto d'inventario di ogni comparto, se la controparte è un Istituto di credito qualificato;
- e negli altri casi il 5% del valore netto d'inventario di ogni comparto.

Il rischio complessivo degli OICVM è determinato applicando il Commitment Approach e nel caso di OICVM sofisticati attraverso l'approccio modello (modello Value at risk) che tiene conto di tutti i rischi di mercato generali e specifici che sono in grado di provocare una variazione significativa del valore del portafoglio. Per quanto il "Commitment Approach" sia valido, il valore netto d'inventario del relativo comparto (rischio di mercato) non può superare il valore netto d'inventario del relativo comparto. Nel caso in cui un comparto utilizzi il metodo Value-at-Risk (VaR) per il calcolo del suo rischio complessivo, il risultato del calcolo sarà basato su intervallo di confidenza del 99%. Per il calcolo del rischio aggregato, il periodo di detenzione è considerato in un mese (20 giorni).

La determinazione del rischio complessivo per ciascun comparto verrà effettuata tramite il Commitment Approach o il modello VaR (assoluto o relativo con il rispettivo indice di riferimento) come illustrato nella tabella che segue.

Comparto	VaR relativo / VaR assoluto Commitment Approach	Indice di riferimento utilizzato per il calcolo del rischio complessivo (solo per il VaR relativo)
Julius Baer Multicash – MONEY MARKET FUND DOLLAR	Commitment Approach	
Julius Baer Multicash – MONEY MARKET FUND EURO	Commitment Approach	
Julius Baer Multicash –	Commitment Approach	

MONEY MARKET FUND STERLING		
Julius Baer Multicash – MONEY MARKET FUND SWISS FRANC	Commitment Approach	

Il rischio complessivo dei valori base non può superare le restrizioni agli investimenti di cui alle lettere da (a) ad (f). I valori base di derivati basati su indici non devono osservare queste restrizioni agli investimenti. Se un derivato è inserito in un valore mobiliare o in uno strumento del mercato monetario, anche tale derivato deve essere considerato nelle le disposizioni di questo punto.

- (b) Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali un comparto investe rispettivamente oltre il 5% del suo valore netto d'inventario, non può superare il 40% del suo valore netto d'inventario. Questa restrizione non si applica ai depositi ed alle operazioni con derivati OTC effettuate con istituti finanziari sottoposti a sorveglianza pubblica.
- (c) A prescindere dai singoli limiti massimi di cui alla lettera (a), un comparto può investire presso uno stesso istituto al massimo il 20% del suo valore netto d'inventario in una combinazione di:
- valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da tale istituto e/o
 - depositi presso tale istituto e/o
 - derivati OTC acquistati da tale istituto.
- (d) Il limite massimo di cui alla lettera (a), primo periodo, è elevato al 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti locali, da un Paese terzo o da istituzioni internazionali di diritto pubblico di cui faccia parte almeno uno Stato membro.
- (e) Il limite massimo di cui alla lettera (a), primo periodo, è elevato al 25% per date obbligazioni, qualora le stesse siano emesse da un istituto di credito con sede sociale in uno Stato membro dell'UE che, in base alle disposizioni legali per la tutela dei titolari delle suddette obbligazioni, sia sottoposto ad una sorveglianza pubblica particolare. In particolare i proventi dall'emissione di queste obbligazioni devono essere investiti conformemente alle norme di legge in beni patrimoniali che per l'intera durata residua delle obbligazioni coprano sufficientemente le passività da questi derivanti e siano destinati in via prioritaria al rimborso del capitale e degli interessi dovuti in caso di situazione deficitaria dell'emittente.

Se un comparto investe più del 5% del suo valore netto d'inventario in obbligazioni ai sensi del paragrafo precedente, emesse da uno stesso emittente, il valore complessivo di tali investimenti non può superare l'80% dell'importo del valore netto d'inventario del suddetto comparto.

- (f) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui alle lettere (d) ed (e) non sono considerati nell'applicazione della restrizione agli investimenti del 40% di cui alla lettera (b).

I limiti di cui alle lettere da (a) ad (e) non sono cumulabili; pertanto gli investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente o in depositi presso tale emittente o in loro derivati, effettuati in conformità delle lettere da (a) ad (e), non devono in nessun caso superare il 35% del valore netto d'inventario di un comparto.

Le società che, in virtù della compilazione del bilancio consolidato ai sensi della Direttiva 83/349/CEE o secondo le norme internazionali di rendicontazione riconosciute, appartengono ad uno stesso gruppo imprenditoriale sono da considerarsi quale unico emittente ai fini del computo delle restrizioni agli investimenti di cui sopra.

Gli investimenti di un comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di uno stesso gruppo imprenditoriale possono raggiungere complessivamente al massimo il 20% del suo valore netto d'inventario; resta salvo quanto stabilito alla lett. (d) ed (e).

- (g) **In deroga ai punti da (a) ad (f) la Società è autorizzata ad investire, conformemente al principio della ripartizione del rischio, fino al 100% del valore netto d'inventario di un comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di emissioni diverse, emesse o garantite da un Paese membro dell'UE o dai suoi enti locali o da un Paese membro dell'OCSE o da**

organizzazioni internazionali di diritto pubblico, a cui appartengano uno o più Stati membri dell'UE, tuttavia a condizione che il comparto detenga valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di almeno sei emissioni diverse, e che i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di una singola emissione ammontino al massimo al 30% del valore netto d'inventario del relativo comparto.

(h) Fatte salve le restrizioni agli investimenti stabilite alla lettera (j), il limite massimo indicato alla lettera (a) per gli investimenti in azioni e/o titoli di debito di uno stesso emittente può essere aumentato al 20% al massimo, se la strategia di investimento di un comparto prevede di riprodurre un determinato indice azionario o un indice dei titoli di debito, riconosciuto dalla CSSF; ciò vale ammesso che

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenti un'adeguata base di riferimento per il mercato ad esso corrispondente;
- l'indice sia debitamente pubblicato.

Il limite stabilito al paragrafo precedente ammonta al 35%, ove ciò sia giustificato in base a condizioni di mercato straordinarie ed in particolare nei mercati regolamentati, nei quali sono fortemente dominanti determinati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. Un investimento fino a questo limite massimo è possibile soltanto presso un unico emittente.

(i) Un comparto può acquistare parti di fondi target ai sensi della lettera 5.1.(d) di cui sopra per un massimo del 10% del suo valore netto d'inventario.

(j)

(A) La Società o la società di gestione non può, per nessuno dei fondi di investimento da questa gestiti che hanno la qualifica di OICVM, acquistare azioni connesse ad un diritto di voto che le consentano di esercitare un'influenza significativa sulla gestione di un emittente.

(B) Inoltre, la Società può acquistare al massimo:

- il 10% delle azioni senza di diritto di voto di uno stesso emittente;
- il 10% delle obbligazioni di uno stesso emittente;
- il 25% delle parti di uno stesso fondo target;
- il 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente.

I limiti previsti al secondo, terzo e quarto trattino non devono essere osservati nell'acquisto, se non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario oppure l'importo netto delle azioni emesse al momento del suddetto acquisto.

I paragrafi (A) e (B) non si applicano:

- su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE o dai suoi enti locali;
- su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un Paese terzo;
- su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali di diritto pubblico, di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE;
- su azioni che la Società detiene del capitale di una società di un Paese terzo, che investe il suo patrimonio prevalentemente in valori mobiliari di emittenti con sede nel relativo Paese, se in base alle norme di legge del suddetto Stato una partecipazione di questo tipo costituisce per la Società l'unica possibilità di effettuare investimenti in valori mobiliari di emittenti di questo Stato. La normativa d'eccezione, tuttavia, vale soltanto a condizione che la società del Paese terzo non superi nell'ambito della sua politica di investimento i limiti stabiliti alle lettere da (a) ad (f) e da (i) a (j) (A) e (B). In caso di superamento dei limiti previsti alle lettere da (a) ad (f) ed alla lettera (j) si applica per analogia la lettera (k);
- su azioni detenute dalla Società singolarmente o dalla Società e da altri OIC del capitale di società affiliate che nel Paese dove sono domiciliati esercitino solo ed esclusivamente

determinate attività amministrative, di consulenza o di distribuzione per questa/e società in considerazione del rimborso di azioni su volontà degli azionisti.

(k)

- (A) La Società non è tenuta ad osservare le restrizioni agli investimenti qui previste nell'esercizio di diritti d'opzione legati a valori mobiliari o a strumenti del mercato monetario che fanno parte del suo patrimonio. Fatto salvo il suo impegno ad attenersi all'osservazione del principio della ripartizione del rischio, ciascun comparto può, nel corso di un periodo di sei mesi dalla sua ammissione, discostarsi dalle disposizioni stabilite ai punti da (a) ad (h).
- (B) Nel caso in cui la Società superi i limiti descritti al paragrafo (A) involontariamente o a seguito dell'esercizio di diritti d'opzione, la Società, nell'ambito delle vendite di beni patrimoniali da essa effettuate, sarà tenuta come obiettivo prioritario a cercare di normalizzare la situazione tenendo conto degli interessi degli azionisti.

(l)

- (A) La Società non può assumere prestiti. La Società può tuttavia acquistare valuta estera mediante un prestito „Back to back”.
- (B) In deroga al paragrafo (A), la Società può ricorrere per ogni comparto (i) a prestiti fino al 10% del suo valore netto d'inventario, purché si tratti di prestiti a breve termine e (ii), ricorrere a prestiti per un controvalore non superiore al 10% del suo valore netto d'inventario, purché si tratti di prestiti volti a consentire l'acquisto di immobili indispensabili per l'esercizio diretto della sua attività; in nessun caso i crediti ai punti (i) ed (ii) devono superare complessivamente il 15% del rispettivo valore netto d'inventario.

(m) La Società e la banca depositaria non possono concedere prestiti o fungere da fideiussore per terzi per conto del comparto, fatta salva l'applicazione delle lettere da (a) ad (e) del punto 1. Ciò non osta all'acquisto da parte della Società di valori mobiliari non ancora pienamente conferiti, strumenti del mercato monetario, azioni di fondi target o strumenti finanziari di cui alle lettere (c) ed (e) del punto 1.

(n) La Società e la banca depositaria non possono effettuare per conto dei comparti vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, azioni di fondi target o strumenti finanziari di cui alle lettere (c) ed (e) del punto 1.

(o) La Società può detenere mezzi liquidi, che in circostanze particolari possono arrivare sino al 49% del patrimonio di ogni comparto.

3. Ulteriori direttive sugli investimenti

- (a) La Società non investirà in valori mobiliari che prevedono una responsabilità illimitata.
- (b) Il patrimonio del fondo non può essere investito in immobili, metalli preziosi, contratti su metalli preziosi, merci o contratti su merci.
- (c) Per gli investimenti del MONEY MARKET FUND DOLLAR, del MONEY MARKET FUND SWISS FRANC, del MONEY MARKET FUND EURO e del MONEY MARKET FUND STERLING si applicano gli ulteriori limiti di investimento di seguito specificati:
 - (A) La scadenza media ponderata (Weighted Average Maturity, "WAM") non deve superare i 6 mesi. La WAM indica la durata media che intercorre fino alla scadenza di tutti i titoli presenti nel comparto in questione, tenuto conto del rispettivo peso sul patrimonio del comparto. Per i titoli ad interessi variabili si considera come scadenza la durata di tempo che resta fino alla data del successivo adeguamento possibile del tasso d'interesse.
 - (B) La durata media ponderata (Weighted Average Life, "WAL") non deve superare i 12 mesi. La WAL è la media ponderata della durata residua (fino alla scadenza) di tutti i titoli presenti nel comparto in questione. A differenza della WAM, nella WAL per i titoli a tasso variabile si considera la data della scadenza finale anziché la data del successivo adeguamento possibile del tasso d'interesse.

- (C) La durata massima dei singoli titoli a tasso fisso e il periodo massimo di adeguamento del tasso d'interesse per i singoli titoli a tasso variabile non devono superare i 397 giorni. La durata massima residua dei singoli titoli a tasso variabile non deve superare i due anni. Per le prime emissioni la durata viene calcolata a partire dalla prima esecuzione e liquidazione (settlement) di un titolo.
 - (D) Gli strumenti del mercato monetario devono avere uno dei due massimi rating creditizi (credit rating) a breve termine assegnati da qualsiasi agenzia di rating (Credit Rating Agency) riconosciuta che abbia valutato lo strumento o, qualora lo strumento non sia valutato da un'agenzia di rating riconosciuta, devono presentare una valutazione equivalente fissata in base al processo di valutazione interno applicato dalla società di gestione. Sono esclusi gli strumenti con una buona solvibilità (che abbiano almeno rating Investment Grade), che siano emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale, dalla banca centrale di uno stato membro dell'Unione europea, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti.
- (d) La Società può applicare ulteriori limitazioni agli investimenti per rispettare le condizioni in vigore nei Paesi nei quali intende distribuire le azioni.

6. TECNICHE DI INVESTIMENTO E STRUMENTI FINANZIARI PARTICOLARI

Per la gestione efficiente o ai fini della copertura di ogni comparto, la Società può utilizzare le tecniche di investimento e gli strumenti finanziari di seguito descritti. Inoltre, se previsto nella rispettiva politica di investimento, la Società può utilizzare strumenti finanziari derivati a scopo di investimento. La Società deve in qualsiasi momento osservare le limitazioni agli investimenti stabilite nella Parte I della Legge del 2010 e nelle „Restrizioni agli investimenti” del presente Prospetto Informativo ed in particolare considerare la circostanza che i valori mobiliari sottostanti agli strumenti finanziari ed ai prodotti strutturati impiegati dai singoli comparti (valori mobiliari sottostanti) vanno inclusi nel calcolo delle restrizioni agli investimenti stabilite al capitolo di cui sopra. Nel caso di utilizzo di di tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari, la Società si atterrà in ogni momento alle disposizioni dell'ordinanza 10-04 e alle altre disposizioni lussemburghesi tempo per tempo vigenti.

Inoltre, nell'utilizzo di tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari (in particolare nell'utilizzo di strumenti finanziari derivati e di prodotti strutturati) la Società tiene conto del mantenimento di una liquidità adeguata riguardo ad ogni comparto.

6.1. NEGOZIAZIONE DI OPZIONI SU TITOLI

La Società può acquistare e vendere per ogni comparto, con riferimento agli investimenti consentiti, opzioni call e put, se negoziate su un mercato regolamentato, oppure opzioni con trattativa privata (opzioni OTC), purché i partner contrattuali di tali transazioni siano istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di attività.

6.2. OPERAZIONI A TERMINE, SWAP E OPZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI

Fatta eccezione per le deroghe sotto indicate, le operazioni a termine e le opzioni su strumenti finanziari possono riferirsi principalmente solo a contratti negoziati in un mercato regolamentato. I derivati OTC sono ammessi solo se i partner contrattuali per queste transazioni sono istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di attività.

a) Operazioni per la copertura dei rischi di mercato e dei rischi legati all'andamento delle borse

Per coprire ciascun comparto da un andamento delle quotazioni sfavorevole per i mercati, la Società può vendere contratti a termine e call su indici del mercato azionario, indici del mercato obbligazionario o altri indici o strumenti finanziari oppure comprare put su indici del mercato azionario, indici del mercato obbligazionario o altri indici e strumenti finanziari, oppure concludere operazioni di swap per le quali i pagamenti tra la Società e la controparte dipendono dall'andamento di determinati indici del mercato azionario, indici del mercato obbligazionario o di altri indici o strumenti finanziari.

Dato che queste operazioni di compravendita sono effettuate a scopo di copertura, è necessario che la composizione dei titoli in portafoglio da coprire corrisponda adeguatamente a quella dell'indice di Borsa utilizzato.

b) Operazioni per la copertura dei rischi derivanti dalle oscillazioni dei tassi

Ai fini della copertura dei rischi connessi alla variazione dei tassi e nell'ambito di operazioni a trattativa privata, per ciascun comparto la Società può vendere contratti a termine e call su tassi di interesse oppure comprare put su tassi di interesse nonché effettuare swap su tassi, concludere swap, forward rate agreements e negoziazioni di opzioni su swap su tassi (swaptions) con istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di attività.

c) Operazioni per la copertura dei rischi derivanti dall'inflazione

Ai fini della copertura dei rischi connessi ad una crescita inattesa dell'inflazione, per ogni comparto la Società può effettuare i cosiddetti inflation swap con istituti finanziari di prima categoria, specializzati in questo tipo di attività, nell'ambito di operazioni a trattativa privata oppure utilizzare altri strumenti di protezione contro l'inflazione.

d) Operazioni per la copertura del rischio di perdita del credito ovvero del rischio legato al peggioramento della solvibilità dei debitori

Ai fini della copertura del rischio di perdita del credito ovvero del rischio di perdite di valore a causa del peggioramento della solvibilità dei debitori, per ogni comparto la Società può impegnarsi in credit options, credit spread swap ("CSS"), credit default swap ("CDS"), CDS-(index)-baskets, credit-linked total return swap e derivati creditizi simili con istituti finanziari di prima categoria, che sono specializzati in questo tipo di attività, nell'ambito di operazioni a trattativa privata.

e) Operazioni effettuate a scopi diversi da quello di copertura ("impegno attivo")

Per ciascun comparto la Società può utilizzare strumenti finanziari derivati con l'obiettivo di gestire efficientemente il portafoglio, può quindi acquistare e vendere contratti a termine e opzioni su tutti i tipi di strumenti finanziari, nonché fare ricorso a prodotti derivati nell'ambito del controllo delle fluttuazioni monetarie.

Inoltre, per ogni comparto la Società può impegnarsi in swap su tassi e su crediti (interest rate swap, credit spread swap ("CSS"), credit default swap ("CDS"), CDS-(index)-baskets e simili), inflation swap, negoziazioni di opzioni su swap su tassi e su crediti (swaptions), ma anche in operazioni di swap, negoziazioni di opzioni o altre operazioni con derivati finanziari per le quali la Società e la controparte concordano di scambiare la performance e/o il reddito (ad es. total return swap). Sono compresi anche i cosiddetti contratti per differenza (Contracts for Difference – "CFD"). Per contratto per differenza si intende un contratto stipulato tra due parti, l'acquirente e il venditore, nel quale viene stabilito che il venditore paga all'acquirente la differenza tra il valore attuale di un bene mobiliare (un titolo, strumento, paniere o indice) o il relativo valore al momento della stipula del contratto. Se la differenza è negativa, l'acquirente deve il pagamento (corrispondente) al venditore. I contratti per differenza consentono al comparto di assumere posizioni long e short con una garanzia variabile in cui, diversamente dai contratti a termine, scadenza e volume del contratto non sono definiti. In tal caso la controparte contrattuale deve essere un istituto finanziario di prima categoria, specializzato in questo tipo di attività.

f) Operazioni a termine su valori mobiliari (securities forward settlement transactions)

Ai fini di una gestione efficiente o della copertura, la Società può concludere operazioni a termine con broker-agenti che in queste transazioni fungono da Market Maker, a condizione che si tratti di istituti di prima categoria, specializzati in questo tipo di transazioni, e che partecipino ai mercati OTC. Tali transazioni includono l'acquisto e la vendita di valori mobiliari alla quotazione corrente; la consegna e il regolamento avvengono in una data successiva, stabilita in anticipo.

Entro un termine adeguato dalla data prevista per lo svolgimento delle suddette transazioni, la Società può concordare con il relativo broker-agente che i valori mobiliari vengano rivenduti al broker-agente o siano da questi riacquistati, oppure che si proceda ad un prolungamento per un ulteriore periodo di tempo, tutti gli utili e le perdite realizzate nell'ambito della transazione devono essere pagati al broker o da esso corrisposti alla Società. Tuttavia la Società stipula le transazioni di acquisto con l'intenzione di acquistare i relativi valori mobiliari.

La Società può pagare ai broker interessati le usuali commissioni contenute nel corso dei valori mobiliari al fine di finanziare i costi sostenuti dal broker a causa della successiva gestione.

6.3. SECURITIES LENDING (PRESTITI DI VALORI MOBILIARI)

Nell'ambito di un sistema standardizzato e sotto l'osservanza delle disposizioni della Circolare della CSSF 08/356, alla Società è concesso di prestare a terzi valori mobiliari di un comparto (fino al 100% dell'intero valore stimato dei valori mobiliari contenuti nel comparto, a condizione che la Società sia autorizzata in qualsiasi momento a porre fine al contratto e a riottenere i valori mobiliari dati in prestito); tuttavia tali operazioni possono essere effettuate soltanto tramite stanze di compensazione riconosciute, come Euroclear o Clearstream S.A., o altre centrali di compensazione nazionali riconosciute o da istituti finanziari di prim'ordine, specializzati in questo tipo di operazioni, nel rispetto delle loro condizioni di funzionamento. La controparte nei prestiti di valori mobiliari deve inoltre sottostare alle norme prudenziali che la CSSF considera equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario. In linea di principio, i diritti di riscatto devono essere coperti da cauzione, il cui valore – al momento della stipula del contratto e per l'intera durata del prestito – corrisponda almeno al valore stimato complessivo dei relativi valori mobiliari dati in prestito. Tale operazione può essere effettuata per la durata del prestito mediante costituzione di cauzione sotto forma di depositi a termine o valori mobiliari emessi o garantiti da Stati membri dell'OCSE, da loro enti pubblici locali, da istituzioni a carattere sopranazionale o regionale o da altri emittenti di prim'ordine, o anche mediante la costituzione di una cauzione sotto forma di azioni di aziende di prima classe (a condizione che sia garantita una scadenza delle quotazioni tra il momento dell'ordine della cauzione e la restituzione dei titoli mobiliari concessi in prestito). Tali depositi devono rimanere vincolati a nome della Società sino allo scadere dell'operazione di prestito dei valori mobiliari in questione. Non vi è reinvestimento delle garanzie ricevute ("Garanzia collaterale"). Il rischio di controparte rispetto a una stessa controparte e derivante da uno o più prestiti di valori mobiliari e/o operazioni con patto di riacquisto titoli, come indicati al successivo paragrafo 6.4., complessivamente non può superare il 10% delle attività del relativo comparto se la controparte è un istituto di credito di cui al di cui all'articolo 41, paragrafo (1) (f), della legge del 2010 o il 5% delle sue attività negli altri casi.

6.4. OPERAZIONI CON PATTO DI RIACQUISTO TITOLI

In via accessoria, per ogni comparto la Società sotto l'osservanza delle disposizioni della Circolare della CSSF 08/356 può impegnarsi in operazioni con patto di riacquisto titoli („Repurchase Agreements“), che consistono nella compravendita di titoli in base ad accordi che prevedono il diritto o l'obbligo per il venditore di riacquistare dal compratore i titoli venduti ad un prezzo ed entro un termine concordato tra le due parti al momento della sottoscrizione del contratto.

Il contratto può essere sottoscritto dalla Società sia in veste di acquirente compratore che di offerente. La partecipazione a tali operazioni è soggetta alle seguenti norme:

- I titoli possono essere comprati o venduti tramite operazioni con patto di riacquisto solo se la controparte è un istituto finanziario di prima categoria, specializzato in questo genere di attività e che è soggetto alle norme prudenziali che la CSSF considera equivalenti a quelle previste dal diritto comunitario.
- Per tutto il periodo di validità dell'operazione con patto di riacquisto, i titoli acquistati non possono essere ceduti prima della scadenza del diritto al loro riacquisto o del termine previsto per il riscatto.
- Inoltre deve essere assicurato che l'insieme degli impegni contratti con la sottoscrizione di un'operazione con patto di riacquisto, sia tale da consentire al comparto in questione di far fronte in qualsiasi momento al proprio obbligo di riscatto delle azioni.
- Il rischio di controparte rispetto a una stessa controparte e derivante da una o più operazioni con patto di riacquisto titoli e/o da operazioni di prestiti di valori mobiliari, come indicati al precedente paragrafo 6.3., complessivamente non può superare il 10% delle attività del relativo comparto se la controparte è un istituto di credito di cui al di cui all'articolo 41, paragrafo (1) (f), della legge del 2010 o il 5% delle sue attività negli altri casi.

6.5. TECNICHE E STRUMENTI PER LA COPERTURA DEI RISCHI VALUTARI

Per la copertura dei rischi valutari, per ciascun comparto la Società può concludere contratti a termine su divise, vendere call su divise o comprare put su divise in Borsa o in un altro mercato regolamentato, oppure con trattativa privata, per ridurre o eliminare completamente l'*exposure* nella valuta considerata a rischio e concentrarla nella valuta di riferimento o in un'altra valuta dell'orizzonte di investimento ritenuta meno a rischio.

La Società può anche effettuare operazioni di vendita o swap di divise a termine nell'ambito di trattative private con istituti finanziari di prima categoria specializzati in questo tipo di attività.

6.6. PRODOTTI STRUTTURATI

Per una gestione efficiente o ai fini di copertura, la Società può utilizzare per ogni comparto prodotti strutturati. La gamma di prodotti strutturati comprende in particolare credit-linked notes, equity-linked notes, performance-linked notes, index-linked notes nonché altre notes, la cui performance è abbinata a strumenti di base, ammessi ai sensi della Parte I della Legge del 2010 e delle relative disposizioni esecutive. In tali operazioni la controparte deve essere un istituto finanziario di prima categoria, specializzato in questo tipo di attività. I prodotti strutturati sono prodotti composti. I prodotti strutturati possono includere anche derivati e/o ulteriori tecniche e strumenti di investimento. Pertanto, oltre ai fattori di rischio dei valori mobiliari, bisogna considerare anche i fattori di rischio di derivati e di ulteriori tecniche e strumenti di investimento. Di norma essi sono esposti ai rischi dei mercati ovvero degli strumenti di base ad essi sottostanti. A seconda della configurazione, essi possono essere più volatili e quindi implicare rischi maggiori rispetto agli investimenti diretti, e può sussistere il rischio di perdita di redditi o persino una perdita totale del capitale investito a seguito del movimento dei prezzi del mercato o dello strumento di base sottostante.

6.7. RISCHI LEGATI ALL'UTILIZZO DI DERIVATI E DI ALTRE TECNICHE DI INVESTIMENTO E STRUMENTI FINANZIARI PARTICOLARI

L'utilizzo prudente di questi derivati ed altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari può essere vantaggioso, ma allo stesso tempo presenta rischi diversi ed in alcuni casi anche maggiori rispetto a quelli delle forme di investimento tradizionale. A seguire si passano in rassegna importanti fattori di rischio ed aspetti riguardanti l'utilizzo di derivati ed altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari di cui gli azionisti dovrebbero essere consapevoli prima di investire in un comparto.

- Rischi di mercato: Questi rischi sono di tipo generale e presenti per tutti i tipi di investimento; in base ad essi, in determinate circostanze il valore di un determinato strumento finanziario può modificarsi al punto da esercitare un effetto negativo sugli interessi di un comparto.
- Controllo e sorveglianza: I derivati e le altre tecniche di investimento e strumenti finanziari particolari sono prodotti speciali, che richiedono tecniche di investimento ed analisi del rischio diverse rispetto ai titoli azionari e di rendita. L'utilizzo di uno strumento finanziario derivato non presuppone soltanto la conoscenza dello strumento sottostante, ma anche del derivato stesso, senza tuttavia poter sorvegliare la performance del derivato considerando tutte le possibili condizioni di mercato. In particolare, l'utilizzo e la complessità di prodotti di questo tipo presuppongono il mantenimento di adeguati meccanismi di controllo per la sorveglianza delle operazioni concluse, e la possibilità di stimare i rischi di un prodotto di questo tipo per un comparto e le rispettive performance della quotazione, degli interessi o dei tassi di cambio.
- Rischi di liquidità: I rischi di liquidità insorgono quando è difficile ottenere o vendere un determinato titolo. Per transazioni di grande entità o con mercati parzialmente illiquidi (p.es. in caso di numerosi strumenti concordati individualmente) l'esecuzione di una transazione o la realizzazione di una posizione ad una quotazione vantaggiosa può non essere possibile.
- Rischi di controparte: Per i derivati OTC sussiste il rischio che un contraente di un'operazione non possa essere in grado di adempiere ai propri obblighi, e/o che un contratto venga annullato, p.es. per fallimento, illegittimità ex post o modifica delle norme di legge tributarie o in materia di rendicontazione rispetto alle norme vigenti al momento della stipula del contratto in merito ai derivati OTC.
- Rischi connessi a transazioni di credit default swap ("CDS"): Mediante l'acquisto di una protezione di CDS la Società può coprire il rischio di perdita di un emittente contro pagamento di un premio. La compensazione in caso di perdita dei pagamenti di un emittente può avvenire tramite una compensazione in contanti o una compensazione in natura. Nella compensazione in contanti l'acquirente della protezione CDS ottiene dal venditore della protezione CDS la differenza tra il valore nominale e l'importo del rimborso ancora conseguibile. In caso in una compensazione in natura l'acquirente della protezione CDS ottiene dal venditore della protezione CDS l'intero valore nominale e gli fornisce in cambio il titolo deficitario, o si giunge ad uno scambio di titoli scelti da un paniere. La composizione di tale paniere è regolamentata in dettaglio alla stipula del contratto di CDS. Gli eventi che determinano una perdita saranno stabiliti nel contratto di CDS, al pari

delle modalità di consegna di obbligazioni e certificati di credito. In caso di necessità la Società può rivendere la protezione CDS o ricostituire il rischio di credito mediante il rilevamento di opzioni di acquisto.

Con la vendita di una protezione di CDS il comparto si assume un rischio di credito paragonabile all'acquisto di un'obbligazione che sia stata emessa dal medesimo emittente allo stesso valore nominale. In entrambi i casi il rischio è determinato, in caso di situazione deficitaria dell'emittente, dall'entità della differenza tra il valore nominale e l'importo del rimborso ancora conseguibile.

Oltre al rischio generale di controparte (vedi sezione "Rischio di controparte"), la conclusione di operazioni di CDS comporta in particolare anche il rischio che la controparte non sia in grado di provvedere alla determinazione di uno degli obblighi di pagamento cui deve ottemperare. I diversi comparti che utilizzano i credit default swap si assicureranno che le controparti coinvolte in queste operazioni siano accuratamente selezionate e che il rischio connesso alla controparte sia limitato ed attentamente sorvegliato.

- Rischi connessi a transazioni di spread default swap ("CSS"): Con la conclusione di un'operazione di CDS la Società può, contro pagamento di un premio, dividere il rischio di perdita di un emittente con la controparte della rispettiva transazione. Ad un CDS sono subordinati due diversi valori mobiliari con rischi di perdita classificati diversamente e, di norma, con una diversa struttura dei tassi. Dalla diversa struttura dei tassi di entrambi i valori mobiliari sottostanti dipendono, alla scadenza, gli obblighi di pagamento delle due parti della transazione.

Oltre al rischio generale di controparte (vedi sezione "Rischio di controparte"), la conclusione di operazioni di CDS comporta in particolare anche il rischio che la controparte non sia in grado di provvedere alla determinazione di uno degli obblighi di pagamento cui deve ottemperare.

- Rischi connessi a transazioni di inflation swap: Mediante l'acquisto di una protezione di inflation swap la Società può coprire interamente o parzialmente un portafoglio contro un forte aumento inatteso dell'inflazione e per trarne un vantaggio relativo in termini di performance. A tale fine un debito nominale, non indicizzato all'inflazione, viene scambiato con un credito reale abbinato ad un indice di inflazione. Nel concludere l'operazione si include nel computo del prezzo del contratto l'inflazione prevista in quel momento. Se l'inflazione effettiva registrata è superiore all'inflazione prevista alla conclusione dell'operazione computata nel prezzo del contratto, dalla vendita della protezione di inflation swap risulta una performance superiore, in caso contrario una performance inferiore rispetto alla mancata vendita della protezione di inflation swap. Il funzionamento della protezione inflation swap corrisponde pertanto a quello di obbligazioni indicizzate all'inflazione rispetto ad obbligazioni nominali ordinarie. Ne consegue che mediante la combinazione di un'obbligazione nominale ordinaria con una protezione inflation swap si può costruire sinteticamente un'obbligazione indicizzata all'inflazione.

Con la vendita di una protezione inflation swap il comparto si assume un rischio di inflazione paragonabile all'acquisto di un'obbligazione nominale ordinaria rispetto ad un'obbligazione indicizzata all'inflazione: se l'inflazione effettiva registrata è inferiore all'inflazione prevista alla conclusione dell'operazione e computata nel prezzo nel contratto, dalla vendita della protezione inflation swap risulta una performance superiore, in caso contrario una performance inferiore rispetto alla mancata vendita della protezione inflation swap.

Oltre al rischio generale di controparte (vedi sezione "Rischio di controparte"), la conclusione di operazioni di inflation swap comporta in particolare anche il rischio che la controparte non sia in grado di provvedere alla determinazione di uno degli obblighi di pagamento cui deve ottemperare.

- Rischi correlati ai contratti per differenza (Contracts for Difference – "CFD"): Diversamente dagli investimenti diretti, nel caso dei CFD l'acquirente risponde per un ammontare di gran lunga maggiore rispetto all'importo pagato a titolo di garanzia. La società adotterà pertanto tecniche di gestione del rischio per garantire che il comparto possa sempre vendere i valori mobiliari necessari affinché i pagamenti risultanti da eventuali richieste di riscatto possano essere effettuati attingendo ai proventi derivanti dai riscatti e il comparto possa rispettare gli impegni derivanti dai contratti per differenza e da altre tecniche e strumenti.
- Ulteriori rischi: Ulteriori rischi nell'utilizzo di prodotti derivati ed altre tecniche e strumenti finanziari particolari comprendono il rischio di valutazioni differenti di prodotti finanziari che risultano da differenti metodi di valutazione ammessi e dal fatto che (rischio di modello) tra i prodotti derivati ed i valori mobiliari, gli interessi, i tassi di cambio e gli indici ad essi sottostanti non sussiste una correlazione assoluta. Numerosi derivati, in particolare i derivati OTC, sono complessi e vengono spesso valutati in maniera soggettiva. Le valutazioni

imprecise possono determinare maggiori obblighi di pagamento in contanti nei confronti di contraenti o implicare una perdita di valore per un comparto. I derivati non sempre riproducono in misura totale o anche soltanto in misura elevata la performance dei valori mobiliari, degli interessi, dei tassi di cambio o degli indici in base ai quali si orientano. Pertanto l'utilizzo di prodotti derivati ed altre tecniche e strumenti finanziari particolari da parte di un comparto non costituisce sempre un mezzo efficace per conseguire l'obiettivo di investimento di un comparto e talvolta può rivelarsi persino controproducente.

7. SOCIETÀ

Informazioni generali

La Società è organizzata come „société d'investissement à capital variable“ (SICAV) nel Granducato del Lussemburgo, conformemente alla legge vigente del 2010. La Società è autorizzata, in base alla parte I della Legge del 2010, ad effettuare investimenti in valori mobiliari per conto collettivo.

La Società è stata costituita il 15 marzo 1991 per un periodo illimitato

La Società è iscritta al numero B-36.405 del Registro commerciale e delle imprese di Lussemburgo. È possibile prendere visione dello Statuto che, dietro richiesta, può essere inviato a mezzo posta. Lo Statuto è stato pubblicato in Lussemburgo sul "Mémorial" del 6 maggio 1991. Lo Statuto è stato modificato l'ultima volta il 21 agosto 2009, come pubblicato in Lussemburgo sul "Mémorial" dell'11 settembre 2009.

La sede legale della Società è 69, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo.

Capitale minimo

Il capitale minimo della Società equivale in franchi svizzeri al controvalore di 1'250'000 di Euro. Inoltre nel caso in cui uno o più comparti sono investiti in azioni di altri comparti della Società il valore delle relative azioni non deve essere considerato per la verifica del capitale minimo previsto dalla legge. Qualora il capitale della Società dovesse diminuire a meno di due terzi del capitale minimo previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a sottoporre all'Assemblea generale degli azionisti entro quaranta (40) giorni la questione dello scioglimento della Società. L'Assemblea generale delibera in merito allo scioglimento con la maggioranza semplice delle azioni presenti, o rappresentate, non è prescritto un quorum.

Qualora il capitale della Società dovesse diminuire a meno di un quarto del capitale minimo previsto dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a sottoporre all'Assemblea generale degli azionisti (non è prescritto il quorum) entro quaranta (40) giorni, la questione dello scioglimento della Società. Lo scioglimento può essere in tal caso deliberato da un quarto dei voti degli azionisti presenti e rappresentati all'Assemblea generale, non è prescritto un quorum.

Liquidazione/Fusione

Con il consenso degli azionisti, espresso secondo le modalità previste dagli articoli 67-1 e 142 della Legge del 1915, la Società può essere liquidata. Il liquidatore è autorizzato a trasferire tutte le attività e passività della Società ad un OICVM lussemburghese in cambio del rilascio di quote parti di tale organismo incorporante, (proporzionalmente alle azioni possedute della Società liquidata). Per il resto, ogni liquidazione della Società verrà effettuata conformemente alle disposizioni di legge del Lussemburgo. I proventi della liquidazione che, al termine della stessa, non sono stati corrisposti agli azionisti verranno depositati presso la *Caisse de Consignation* a Lussemburgo, ai sensi dell'articolo 146 della Legge del 2010 e saranno a disposizione degli aventi diritto.

La Società può inoltre decidere o proporre la chiusura di uno o più comparti con un altro comparto della Società o con un altro OICVM conforme alla direttiva 2009/65/CE o con un comparto dello stesso OICVM, come indicato al capitolo "Riscatto delle azioni".

Autonomia dei comparti

La Società risponde nei confronti di terzi per le passività di ogni comparto soltanto con il patrimonio del relativo comparto. Anche nei rapporti fra azionisti ogni comparto viene trattato come unità autonoma e nella rilevazione del patrimonio, ad ogni comparto vengono attribuite distintamente le passività ad esso riferibili.

Consiglio di Amministrazione

Non esistono disposizioni statutarie relative alla remunerazione (incluse pensioni ed altre agevolazioni) per il Consiglio di Amministrazione, al quale verranno rimborsate le spese. La remunerazione dei membri del Consiglio è sottoposta all'approvazione degli azionisti nel corso dell'Assemblea generale.

8. BANCA DEPOSITARIA

La Società ha nominato la RBC Dexia Investor Services Bank S.A. („RBC Dexia“), Esch-sur-Alzette quale banca depositaria dei patrimoni dei comparti.

RBC Dexia Investor Services Bank S.A., ha la forma giuridica di société anonyme, una società per azioni di diritto lussemburghese con sede legale in 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette.

RBC Dexia è stata costituita nel 1994 con la denominazione di “First European Transfer Agent” ed è iscritta al numero B-47.192 del Registro commerciale e delle imprese di Lussemburgo. Essa detiene una licenza bancaria ai sensi della Legge lussemburghese del 5 aprile 1993 sul settore finanziario ed è specializzata nei servizi di banca depositaria, di gestione fondi e servizi connessi a tali attività. Il capitale sociale ammonta a più di 579 milioni di euro.

RBC Dexia è una società affiliata della RBC Dexia Investor Services Limited, una società di diritto inglese e gallese, controllata dalla Dexia Banque Internationale à Luxembourg S.A. (“Dexia BIL”), Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, e dalla Royal Bank of Canada, Toronto, Canada.

La Società paga alla banca depositaria per i suoi servizi un corrispettivo basato sul valore netto d'inventario di ogni comparto di ogni fine mese, che viene corrisposto posticipatamente con periodicità mensile. La banca depositaria ha inoltre il diritto di ricevere dalla Società il rimborso delle spese e delle commissioni addebitate da altre banche corrispondenti.

Il contratto di banca depositaria prevede che tutti i valori mobiliari e gli ulteriori valori patrimoniali ammissibili nonché le somme in contanti della Società devono essere detenuti dalla o in nome della banca depositaria. La banca depositaria può anche affidare, sotto la propria responsabilità, la custodia di attività del fondo a banche corrispondenti. La banca depositaria è anche responsabile del pagamento e dell'incasso del capitale, dei redditi e dei ricavi derivanti dai valori mobiliari acquistati e venduti dalla Società.

Conformemente alla Legge del 2010, la banca depositaria deve garantire che l'emissione, il riscatto e l'annullamento delle azioni vengano effettuate dalla o in nome della Società, in base a detta legge e allo Statuto della Società. La banca depositaria deve del pari garantire che nelle transazioni che riguardino il patrimonio della Società, i ricavi siano trasferiti entro i tempi consueti e che i redditi della Società siano impiegati conformemente allo Statuto e al presente Prospetto.

9. SOCIETÀ DI GESTIONE

La Società è gestita dalla Swiss & Global Asset Management (Luxembourg) S.A. (la “società di gestione”), che è soggetta alle disposizioni del capitolo 15 della Legge del 2010.

La società di gestione è stata costituita, con l'originaria denominazione di Julius Baer (Luxembourg) S.A., il 14 novembre 2001 per un periodo illimitato, con un capitale sociale pari a 125'000 Euro. Al 20 aprile 2005 il capitale sociale è stato portato a 2'125'000 Euro e al 27 ottobre 2009 agli attuali 4'125'000 Euro. La società di gestione è iscritta al numero B 84.535 del Registro commerciale e delle imprese di Lussemburgo, dove copie dello Statuto sono disponibili per la presa in visione ed ottenibili dietro richiesta. Lo Statuto è stato pubblicato in Lussemburgo sul „Mémorial“ del 10 dicembre 2001. Lo Statuto è stato modificato l'ultima volta il 27 ottobre 2009, come pubblicato in Lussemburgo sul “Mémorial” del 9 dicembre 2009.

La sede legale della società di gestione è 25, Grand-Rue, L-1661 Lussemburgo.

Oltre alla Società, la società di gestione al momento gestisce anche altri organismi di investimento.

10. AGENTE PRINCIPALE AMMINISTRATIVO, DOMICILIARE, NONCHÉ AGENTE PRINCIPALE DI PAGAMENTO E AGENTE DEL REGISTRO DEGLI AZIONISTI E DI TRASFERIMENTO

La RBC Dexia è incaricata di prestare servizi in qualità di agente principale amministrativo, domiciliare, nonché agente principale di pagamento e agente degli azionisti e di trasferimento. Come corrispettivo per i servizi prestati, la RBC Dexia riceve una remunerazione basata sul valore netto di inventario di ogni comparto di ogni mese, da pagarsi posticipatamente con periodicità mensile.

11. INFORMAZIONI GENERALI SULLA CONSULENZA AGLI INVESTIMENTI E SULLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

La Società e/o la società di gestione hanno autorizzato diversi prestatori di servizi finanziari a svolgere la funzione di gestore degli investimenti (“gestore degli investimenti”), consulente per gli investimenti (“consulente per gli investimenti”) e consulente (“consulente”) per uno o più comparti della Società. Per la loro attività, il gestore degli investimenti, il consulente per gli investimenti e il consulente ricevono una remunerazione dal valore netto d’inventario del relativo comparto, come meglio definita al capitolo „Commissioni e spese“.

In linea di massima, nell’espletamento dei propri compiti, il consulente per gli investimenti, il gestore degli investimenti e il consulente possono avvalersi, sotto la propria responsabilità, il proprio controllo e sostenendone i relativi costi, di società a loro collegate e/o sotto le medesime condizioni di sub-consulenti per gli investimenti, ossia con il consenso della società di gestione, possono nominare sub-gestori degli investimenti.

La società di gestione o il gestore degli investimenti non sono tenuti ad effettuare transazioni con particolari broker. Le transazioni possono essere effettuate tramite società collegate, purché le loro condizioni siano equivalenti a quelle di altri broker o agenti, e indipendentemente dal fatto che realizzino un utile da tali transazioni. Tutte le transazioni di questo tipo sono soggette alle condizioni per le transazioni tra società collegate, nei termini descritti nel capitolo „Restrizioni agli investimenti“. Sebbene si cerchi di ottenere generalmente commissioni convenienti e competitive, non si pagherà necessariamente la commissione più bassa o il margine più conveniente.

11.1 GESTORE / CONSULENTE DEGLI INVESTIMENTI

I gestori degli investimenti sono autorizzati, tenendo conto degli obiettivi e della politica di investimento, nonché delle restrizioni agli investimenti della Società, ad eseguire direttamente gli investimenti per il rispettivo comparto sotto la sorveglianza ultimativa della Società di gestione o del Consiglio di amministrazione, oppure dell’organo o degli organi di controllo nominato/i per il comparto. I consulenti per gli investimenti possono dare alla Società di gestione raccomandazioni per l’investimento del patrimonio del relativo comparto tenendo conto dei loro obiettivi di investimento, politiche e restrizioni agli investimenti.

Per i comparti della Società, la Swiss & Global Asset Management AG, Hardstrasse 201, 8037 Zurigo, Svizzera è stata designata come gestore degli investimenti (fino al 30/01/2012 compreso: consulente per gli investimenti). La Swiss & Global Asset Management AG è stata fondata nel 1990 in forma di società per azioni di diritto svizzero. Ad oggi essa è controllata dalla GAM Holding AG, Zurigo. La Swiss & Global Asset Management AG è una società di gestione di fondi ai sensi della legge svizzera sugli investimenti collettivi di capitale ed è sottoposta al controllo dell’autorità di vigilanza del mercato finanziario (“FINMA”). L’autorizzazione della FINMA include in modo particolare le attività di società di gestione di OICR svizzeri, di rappresentante di OICR esteri in Svizzera e di gestore di portafogli.

11.2 CONSULENTE

La Società ha designato la SWISS & GLOBAL ADVISORY S.A., una società di diritto lussemburghese costituita l’8 gennaio 2002 con il compito di prestare attività di consulenza generale sull’attività della Società con particolare riguardo all’andamento dei trend economici generali nella loro complessità e dei loro effetti sulle attività d’investimento della Società.

12. AGENTE DI PAGAMENTO E RAPPRESENTANTE

La Società ovvero la società di gestione hanno concluso accordi con vari agenti di pagamento e/o rappresentanti per la prestazione di determinati servizi amministrativi di supporto alla vendita di azioni o di rappresentanza della Società nei diversi Paesi di distribuzione. La Società si potrà far carico, in base a quanto di volta in volta concordato, delle commissioni degli agenti di pagamento e dei rappresentanti. Inoltre gli agenti di pagamento e i rappresentanti potranno essere rimborsati di tutti i costi legittimamente sostenuti, nell'adempimento dei rispettivi compiti.

Gli agenti di pagamento e/o i singoli agenti (per il regolamento delle operazioni) necessari nei singoli paesi di distribuzione della Società per svolgere l'attività di distribuzione, a seconda delle esigenze locali, come ad esempio le banche corrispondenti, potranno addebitare agli azionisti ulteriori costi e spese, in particolare le spese per le operazioni associate agli ordinativi dei clienti, in virtù del modello commissionale di volta in volta applicato da questo istituto.

13. SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE

La Società ovvero la società di gestione può nominare, in conformità alle leggi vigenti, società di distribuzione („società di distribuzione“) per l'offerta e la vendita delle azioni dei vari comparti in tutti gli Stati nei quali sia consentita l'offerta e la vendita di queste azioni. Le società di distribuzione sono autorizzate a trattenere la commissione di vendita (al massimo del 2%) per le azioni da esse distribuite oppure a rinunciarvi interamente o parzialmente.

Sono state nominate delle società di distribuzione e possono esserne nominate ulteriori.

Le società di distribuzione sono autorizzate, nel rispetto delle vigenti leggi nazionali e delle consuetudini del Paese di distribuzione, ad offrire azioni „A“, „B“ ed „E“ anche connesse a piani di risparmio. A tal riguardo le società di distribuzione sono autorizzate in particolare:

- (a) ad offrire piani di risparmio pluriennali, indicando le condizioni e le modalità nonché l'importo della sottoscrizione iniziale e delle sottoscrizioni ricorrenti.
- (b) ad offrire per i piani di risparmio condizioni di sottoscrizione, di conversione e di riscatto più vantaggiose di quelle previste per l'emissione, la conversione e il riscatto di azioni, nel rispetto dei limiti massimi indicati nel presente Prospetto.

I termini e le condizioni di questi piani di risparmio, in particolare per quanto concerne le commissioni, si atterranno al diritto del Paese di distribuzione e sono disponibili presso le locali società di distribuzione che possono offrire tali piani di risparmio.

Le società di distribuzione sono anche autorizzate, tenendo conto delle vigenti leggi nazionali e delle consuetudini dello Stato di distribuzione, ad acquistare azioni, quali quote di investimento di un'assicurazione sulla vita connessa al fondo, ed a offrire così dette azioni indirettamente al pubblico. I rapporti giuridici tra la Società ovvero la società di gestione, la singola società di distribuzione e/o l'assicurazione da una parte e gli investitori o assicurati dall'altra sono disciplinati dalla polizza dell'assicurazione sulla vita e dalle leggi ad essa applicabili.

Le società di distribuzione e la RBC Dexia devono in ogni momento ottemperare alle disposizioni della Legge lussemburghese sulla lotta al riciclaggio di denaro ed in particolare alla Legge del 7 luglio 1989, che ha modificato la Legge del 19 febbraio 1973 sulla vendita di farmaci e sulla lotta alla tossicodipendenza, della Legge del 12 novembre 2004 sulla lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo e della Legge del 5 aprile 1993 sul settore finanziario, come modificata, nonché ad ulteriori disposizioni applicabili del governo lussemburghese o di autorità di sorveglianza.

Tra l'altro i sottoscrittori sono tenuti a dimostrare la propria identità nei confronti della società di distribuzione o della RBC Dexia o della Società che prende in consegna la loro sottoscrizione. La società di distribuzione o la RBC Dexia o della Società devono richiedere ai sottoscrittori i seguenti documenti di riconoscimento: per le persone fisiche una copia autenticata del passaporto/carta d'identità (autenticata dalla società di distribuzione o di vendita oppure dall'ente amministrativo locale); per le società o altre persone giuridiche una copia autenticata

dell'atto costitutivo, una copia autenticata dell'estratto del Registro commerciale, una copia dell'ultima relazione annuale pubblicata, il nome completo dei detentori dei diritti materiali (beneficial owner).

La società di distribuzione deve altresì assicurarsi che la suddetta procedura di identificazione venga rigorosamente osservata. La Società e la società di gestione possono in ogni momento richiedere alla società di distribuzione o alla RBC Dexia assicurazioni in merito all'osservazione di tale procedura. La RBC Dexia controlla l'osservazione delle suddette disposizioni per tutte le richieste di sottoscrizione/riscatto che riceve dalle società di distribuzione dei Paesi con regole sull'antiriciclaggio non equivalenti. La RBC Dexia è autorizzata, in caso di dubbi sull'identità del sottoscrittore/richiedente in base all'insufficiente, scorretta o mancata identificazione, a sospendere o respingere, senza danno economico, le richieste di sottoscrizione/riscatto in base alle suddette motivazioni. Inoltre, gli agenti di pagamento sono tenuti ad osservare anche tutte le disposizioni sulla lotta al riciclaggio di denaro vigenti nei rispettivi Paesi.

14. COGESTIONE (CO-MANAGEMENT)

Per ridurre le spese di ordinaria amministrazione e contemporaneamente permettere una più ampia diversificazione degli investimenti, la Società può deliberare che la gestione di una parte del patrimonio o dell'intero patrimonio di un comparto avvenga congiuntamente con beni patrimoniali che appartengono ad altri Organismi di Investimento Collettivo Lussemburghesi, gestiti dalla stessa società di gestione ovvero dallo stesso gestore e costituiti dallo stesso promotore oppure di far amministrare diversi o tutti i comparti congiuntamente fra loro. Nei paragrafi a seguire, per „unità cogestite“ si intendono in generale ogni comparto e tutte le unità tra le quali sussiste un dato accordo di cogestione. Per „beni patrimoniali cogestiti“ ci si riferisce invece al complesso dei beni patrimoniali di queste unità amministrate congiuntamente, gestite nell'ambito del medesimo accordo.

Ai sensi dell'accordo di cogestione e su base consolidata, per le unità cogestite afferenti possono essere prese decisioni relative agli investimenti e di realizzo. Ogni unità cogestita detiene una parte dei beni patrimoniali cogestiti, che corrisponde al rapporto tra il suo valore netto d'inventario e il valore complessivo dei beni patrimoniali cogestiti. Questa proprietà parziale è applicabile ad ogni tipo di investimento mantenuto o acquisito sotto gestione congiunta. Questa parte in portafoglio non è interessata da decisioni relative agli investimenti e/o di realizzo, e gli investimenti complementari sono destinati alle unità cogestite nella stessa proporzione, e i beni patrimoniali ceduti sono parzialmente prelevati dai beni patrimoniali cogestiti, detenuti da ogni unità in regime di cogestione.

Alla sottoscrizione di nuove azioni di una delle unità cogestite, il ricavo di sottoscrizione è destinato alle unità cogestite nella proporzione modificata – che risulta dall'incremento del valore netto d'inventario delle unità cogestite che hanno beneficiato delle sottoscrizioni – e tutte le categorie di investimenti vengono modificate mediante un trasferimento di beni patrimoniali da un'unità cogestita all'altra e in tal modo uniformati alle proporzioni variate. Analogamente in caso di riscatto di azioni di una delle unità cogestite le disponibilità liquide necessarie possono essere prelevate dalle disponibilità liquide detenute dalle unità cogestite conformemente alle quote modificate che risultano dalla diminuzione del valore netto d'inventario dell'unità cogestita, interessata dai riscatti di azioni, e in tali casi tutti i tipi di investimento vengono uniformati alle proporzioni variate. Gli azionisti devono essere pertanto consapevoli che l'accordo di cogestione può portare al fatto che la composizione del portafoglio del comparto interessato venga condizionata da eventi riconducibili ad altre unità di cogestione quali, ad esempio, sottoscrizioni e riscatti. In assenza di variazioni, le sottoscrizioni di quote di un'unità, con la quale un comparto è cogestito, portano quindi ad un aumento delle disponibilità liquide di questo comparto. Al contrario, i riscatti di quote di un'unità con la quale un dato comparto è in cogestione, portano ad una riduzione dei mezzi liquidi del detto comparto. Le sottoscrizioni e i riscatti possono tuttavia essere tenuti sul conto specifico aperto per ogni unità cogestita al di fuori dell'accordo di cogestione e sul quale devono confluire sottoscrizioni e riscatti. La possibilità di destinare cospicui pagamenti e riscatti a questi conti specifici, unitamente alla possibilità che la cessazione della partecipazione di un comparto all'accordo di cogestione possa verificarsi in ogni momento, possono evitare modifiche di portafoglio di un comparto provocate da altre unità cogestite, qualora questo adeguamento sia verosimilmente suscettibile di ledere l'interesse del comparto e del relativo azionista.

Qualora una variazione della composizione dei beni patrimoniali del comparto derivante da riscatti o pagamenti di commissioni e spese – inerenti ad un'altra unità cogestita (ossia non imputabili al comparto) – porti ad una violazione delle limitazioni agli investimenti valide per questo comparto, i relativi beni patrimoniali verranno dispensati dall'accordo di cogestione prima dell'attuazione delle modifiche, in modo che non vengano interessati dagli adeguamenti che ne conseguono.

I fondi patrimoniali cogestiti di un comparto possono essere amministrati congiuntamente solo con beni patrimoniali che devono essere investiti secondo gli obiettivi e la politica d'investimento, che siano con loro compatibili, che siano applicabili ai beni patrimoniali cogestiti del comparto interessato, per garantire che le decisioni relative agli investimenti siano del tutto compatibili con la politica d'investimento del comparto. I beni patrimoniali cogestiti di un comparto possono essere amministrati congiuntamente solo con beni patrimoniali per i quali la banca depositaria eserciti altresì la funzione di custode, per assicurare in tal modo che la banca depositaria possa assolvere in pieno le sue funzioni e mansioni secondo la legge del 2010. La banca depositaria deve sempre tenere separati i beni patrimoniali della Società da quelli di altre unità cogestite e deve pertanto essere sempre in grado di identificare i beni patrimoniali della Società. Considerato che è probabile che le unità cogestite seguano una politica d'investimento che non coincide al cento per cento con quella di uno dei comparti, è possibile che per questa ragione la politica congiunta applicata sia più restrittiva rispetto a quella del comparto.

La Società in ogni momento e senza preavviso può deliberare la cessazione dell'accordo di cogestione.

Gli azionisti possono prendere contatto in ogni momento con la Società per ottenere informazioni sulla percentuale del patrimonio cogestito e sulle unità con le quali sussiste una gestione congiunta al momento della richiesta. I rendiconti annuali e semestrali devono specificare la composizione e la percentuale dei beni patrimoniali cogestiti.

15. DESCRIZIONE DELLE AZIONI

Parte generale

Le azioni della Società non hanno valore nominale. La Società emette per ciascun comparto solo azioni in forma nominativa. In merito a ciò in passato furono emesse azioni al portatore e la proprietà è dimostrata dal possesso delle azioni al portatore provviste delle rispettive cedole. Di norma non sono consegnati certificati azionari fisici. Sarà emessa una conferma di investimento che sarà trasmessa all'azionista. Le azioni nominative sono emesse anche in frazioni di azione che vengono arrotondate per eccesso o difetto a tre cifre dopo la virgola. L'emissione di azioni a distribuzione e ad accumulazione è consentita anche all'interno di ciascun comparto. Le azioni a distribuzione conferiscono all'azionista il diritto di ricevere un dividendo fissato in occasione dell'Assemblea generale degli azionisti. Le azioni ad accumulazione non conferiscono all'azionista il diritto di ricevere un dividendo. In occasione della distribuzione del dividendo, gli importi dei dividendi verranno sottratti dal valore netto d'inventario delle azioni a distribuzione. Il valore netto d'inventario delle azioni senza distribuzione di dividendo resta invece invariato.

Ogni azione comporta il diritto di partecipare agli utili e al risultato del rispettivo comparto. Qualora non sia previsto altro dallo statuto o dalla Legge, ogni azione conferisce all'azionista il diritto ad un voto che potrà esercitare di persona o rappresentato da un delegato, in tutte le Assemblee generali e nelle altre assemblee separate del rispettivo comparto. Le azioni non conferiscono diritti di prelazione o di opzione. Inoltre, non sono connesse, né attualmente, né in futuro, ad eventuali opzioni in circolazione né a diritti speciali. Le azioni possono essere cedute liberamente tranne nel caso in cui, in conformità allo Statuto della Società, la Società limiti la proprietà delle azioni a determinate persone („gruppo limitato di acquirenti“).

Le azioni della Società non essendo registrate negli Usa in conformità dell'United States Securities Act del 1933, non possono essere vendute o offerte in vendita negli Usa, inclusi i territori appartenenti agli Usa, a meno che una tale offerta o una tale vendita sia resa possibile tramite l'esenzione dall'obbligo di comunicazione alle autorità ai sensi dell'United States Securities Act del 1933.

Tipologie di azioni

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'emissione di tipologie di azioni con differenti importi minimi di sottoscrizione, modalità di distribuzione e commissioni. Possono essere emesse azioni „A“ (a

distribuzione), azioni „B“ (ad accumulazione), azioni „C“ (ad accumulazione per „investitori istituzionali“), azioni „Ca“ (a distribuzione per „investitori istituzionali“) e azioni „E“ (ad accumulazione per società di distribuzione determinate).

Le azioni „C“ e „Ca“ sono emesse solo per „investitori istituzionali“ - ossia, in via generale, soggetti muniti di personalità giuridica o con struttura legale equivalente - che detengano queste azioni per loro investimento o, nell'ambito di un mandato, per conto di investitori istituzionali, come intesi sopra, oppure che le rivendano esclusivamente a questi soggetti o le utilizzino per proprio conto o per conto di terzi nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale (per gli importi minimi di sottoscrizione si vedano i capitoli „Emissione e vendita delle azioni / Procedura di richiesta“ e „Commissioni e spese“).

Le azioni „E“ sono emesse solo per le società di distribuzione con sede legale in Spagna o in Italia e per ulteriori società di distribuzione determinate in altri mercati di distribuzione, a condizione che per quest'ultime il Consiglio di Amministrazione della Società abbia rilasciato un'autorizzazione particolare a distribuire delle azioni „E“. Le altre società di distribuzione non possono acquistare azioni „E“.

16. EMISSIONE DELLE AZIONI / PROCEDURA DI RICHIESTA

Informazioni generali sull'emissione

Successivamente all'emissione iniziale le azioni vengono offerte in vendita in ogni giorno di valutazione.

Le sottoscrizioni possono essere indirizzate ad una delle società di distribuzione che le trasmette alla RBC Dexia o direttamente alla Società in Lussemburgo o alla RBC Dexia, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette; quale agente del registro degli azionisti e di trasferimento). L'acquirente deve impartire istruzioni alla propria banca per trasferire l'importo esigibile alla RBC Dexia sul corrispondente conto in valuta di seguito specificato, a favore della beneficiaria Julius Baer Multicash, indicando l'esatta identità del(-i) sottoscrittore(-i), del(-i) comparto(-i) le cui azioni sarebbero da sottoscrivere precisando, se all'interno di un comparto, devono essere sottoscritte azioni a distribuzione o ad accumulazione.

Per ogni sottoscrizione di azioni dei comparti che perviene alla RBC Dexia entro le ore 15.00, ora di Lussemburgo (orario limite), ora locale, di un giorno di valutazione (come descritto al capitolo „Determinazione del valore netto d'inventario“), si applica il prezzo di emissione determinato il giorno di valutazione successivo. Per le sottoscrizioni che pervengono alla RBC Dexia dopo il predetto orario, si applica il prezzo di emissione del secondo giorno di valutazione successivo. In merito alle richieste presentate presso le società di distribuzione in Lussemburgo ed all'estero possono essere applicati orari di chiusura anticipati per la consegna delle richieste di sottoscrizione, al fine di garantire la tempestiva trasmissione alla RBC Dexia. Tali orari possono essere appresi presso la rispettiva società di distribuzione.

La Società, ovvero la Società di gestione, possono fissare, per determinate categorie di investitori, un orario limite differente, ad esempio per investitori in Paesi di distribuzione nei quali ci sia un diverso fuso orario. In questo caso, tale termine orario limite per principio deve precedere il momento in cui viene calcolato il valore netto d'inventario pertinente. Tali modifiche dei termini di orario limite possono essere concordate sia separatamente con le rispettive società di distribuzione interessate oppure pubblicate in un allegato al Prospetto informativo o in altri documenti commerciali utilizzati nei suddetti Paesi di distribuzione.

Pertanto la sottoscrizione di azioni avviene ad un valore netto d'inventario sconosciuto (forward-pricing).

Ciononostante, la Società o la società di gestione possono dare istruzione all'agente di trasferimento di non considerare le richieste di sottoscrizione ricevute, finché l'intero importo della sottoscrizione non sia stato ricevuto dalla banca depositaria (**“Cleared funds settlement”**). Analoghe richieste di sottoscrizione pervenute nello stesso giorno di valutazione sono trattate allo stesso modo. Alle sottoscrizioni interessate da questa procedura, verrà applicato il prezzo di emissione del giorno di valutazione successivo alla ricezione dell'importo della sottoscrizione presso la banca depositaria.

Prezzo di emissione/Commissione di vendita

Il prezzo di emissione basato sul valore netto d'inventario di ogni azione al giorno di valutazione è arrotondato alle due cifre successive alla virgola, addizionato di un'eventuale commissione di vendita addebitata dalla società

di distribuzione o dalla Società. Informazioni più dettagliate in merito al prezzo di emissione possono essere richieste alla Società.

Le commissioni di vendita da corrispondere ad una società di distribuzione sono espresse in percentuale del valore netto d'inventario o del prezzo di emissione e possono ammontare sino al 2%.

In caso di ordini di una certa entità, la società di distribuzione può rinunciare interamente o parzialmente alla commissione di vendita di sua spettanza.

Investimento minimo

Non è previsto un importo minimo per la prima sottoscrizione di azioni „A“ a distribuzione e/o di azioni „B“ ed „E“ ad accumulazione. Per le azioni „C“ e „Ca“ (azioni per „investitori istituzionali“) l'importo minimo per la prima sottoscrizione è di 500'000.-- Euro per comparto o il controvalore corrispondente nella valuta del relativo comparto o della relativa tipologia di azioni. Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà accettare a propria discrezione domande di sottoscrizione presentate per la prima volta per un importo inferiore all'importo minimo di sottoscrizione indicato. Per le sottoscrizioni successive di azioni „C“ e „Ca“ non sono previsti importi minimi di sottoscrizione. In un momento successivo la Società potrà determinare nuovi od altri importi minimi di sottoscrizione.

Pagamento

L'importo complessivo della sottoscrizione deve essere accreditato sui conti sopraccitati nella valuta del rispettivo comparto durante il periodo di sottoscrizione iniziale entro al massimo quattro (4) giorni lavorativi bancari del Lussemburgo dalla scadenza del periodo di sottoscrizione iniziale, oppure successivamente, entro al massimo quattro (4) giorni lavorativi bancari del Lussemburgo, o in conformità alle eventuali disposizioni nazionali, dal relativo giorno di valutazione.

I pagamenti nelle diverse valute devono essere effettuati sui conti seguenti:

CHF

Bank of America, Londra (BOFAGB3SSWI), per conto (FETALULL) della RBC Dexia Investor Services a favore del conto LU13 3410 5698 0854 9400 a nome di Julius Baer Collection a/c

USD

Bank of America, New York (BOFAUS3N), per conto (FETALULL) della RBC Dexia Investor Services a favore del conto LU63 3410 5698 0850 0000 a nome di Julius Baer Collection a/c

EUR

Bank of America, Londra (BOFAGB22), per conto (FETALULL) della RBC Dexia Investor Services a favore del conto LU57 3410 5698 0859 0900 a nome della Julius Baer Collection a/c

GBP

Bank of America, Londra (BOFAGB22), per conto (FETALULL) della RBC Dexia Investor Services a favore del conto LU65 3410 5698 0856 6700 a nome della Julius Baer Collection a/c

Apporto in natura

In via del tutto eccezionale, con l'approvazione della Società, la sottoscrizione può avvenire sotto forma di apporto in natura, totale o parziale; in tal caso l'apporto in natura deve essere compatibile con gli obiettivi, la politica e i limiti di investimento del comparto in questione. Inoltre la valutazione dell'apporto in natura deve essere confermata dal revisore dei conti annuale indipendente della Società.

Richiesta congiunta

Qualora la richiesta venga presentata congiuntamente da più di un richiedente, è necessaria la firma di tutti i richiedenti indicati. L'agente di trasferimento è autorizzato ad accettare indicazioni da parte del richiedente citato per primo nella richiesta, fino alla ricezione della relativa conferma. In merito ai piani di risparmio, la società di distribuzione e la Società sono tenute a garantire ai richiedenti congiunti la parità di trattamento in merito ai loro diritti sulle azioni.

Nominee Service

Gli investitori possono sottoscrivere le azioni di un comparto direttamente presso la Società, o acquistarle tramite i Nominee-Service offerti dalle società di distribuzione o dalla relativa banca corrispondente. La società di distribuzione o la banca corrispondente con sede in un cosiddetto Paese con norme equivalenti in materia di antiriciclaggio, sottoscrive e detiene le azioni come Nominee a proprio nome, e per conto dell'investitore, confermando la sottoscrizione delle azioni mediante una lettera di conferma inviata all'investitore interessato. Le società di distribuzione che offrono Nominee-Service devono avere sede in un Paese con norme equivalenti in materia di antiriciclaggio o svolgere le loro transazioni mediante una banca corrispondente con sede in un Paese con norme equivalenti in materia di antiriciclaggio.

Gli investitori che fanno uso del Nominee-Service possono impartire al nominee istruzioni circa il diritto di voto legato alle proprie azioni, nonché richiedere la titolarità diretta in ogni momento, tramite domanda scritta alla società di distribuzione competente o alla banca depositaria.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che ciascuno di essi può far valere, nella loro integralità, i propri diritti verso la Società (in particolare il diritto di partecipare alle assemblee degli azionisti) solo quando l'investitore è iscritto con il proprio nome nel registro della Società. Nei casi in cui, l'investitore effettui l'investimento nella Società tramite un intermediario, che esegue l'investimento a proprio nome, ma per conto dell'investitore, non sarà necessariamente possibile far valere tutti i diritti dell'investitore direttamente verso la Società. Si raccomanda agli investitori di informarsi sui propri diritti.

16.1. RICHIESTA E CONFERMA

- (a) In caso di richiedenti congiunti la Società è autorizzata a ricevere dal primo richiedente indicato nella richiesta, salvo indicazioni contrarie, direttive in merito al diritto di voto, alla conversione e al riscatto e, in caso di azioni a distribuzione, ad effettuare il pagamento al primo sottoscrittore indicato nella richiesta.
- (b) Una persona giuridica dovrà presentare la richiesta a proprio nome tramite un membro autorizzato della società, che dovrà presentare la propria autorizzazione.
- (c) Qualora una richiesta o una conferma d'ordine fosse firmata da un procuratore, la procura deve essere allegata alla richiesta.
- (d) Indipendentemente dai punti (a), (b) e (c), può essere accettata una richiesta firmata da una banca o a nome o per conto di un'altra persona fisica o giuridica.
- (e) Qualora pervenisse una richiesta dalla quale non risulti chiaramente se vengono richieste azioni a distribuzione o ad accumulazione, la Società emetterà automaticamente azioni ad accumulazione.

16.2. INFORMAZIONI GENERALI

Una volta eseguita la richiesta di sottoscrizione verrà emessa una conferma dell'ordine che sarà inviata al massimo il giorno successivo a quello di esecuzione dell'ordine all'indirizzo indicato sul modulo di richiesta dal (dai) richiedente(-i) (o al richiedente indicato per primo in caso di richiedenti congiunti).

La Società si riserva il diritto di respingere le richieste o di accettarle soltanto in parte.

Qualora una richiesta venga respinta interamente o parzialmente, l'importo della sottoscrizione o il rispettivo saldo sarà trasferito al primo richiedente indicato, a rischio della(-e) persona(-e) autorizzata(-e), entro trenta (30) giorni dalla decisione di respingere la richiesta. La Società si riserva il diritto di trattenere importi di sottoscrizione in eccesso sino al computo definitivo.

Inoltre la Società ovvero la società di gestione, nell'interesse della Società e/o dei detentori di azioni, non può accettare per un determinato periodo di tempo nuove richieste da parte di nuovi azionisti, anche nel caso in cui la Società o un comparto abbia raggiunto una dimensione tale da non permettere alla Società o al comparto di effettuare investimenti adeguati.

Le sottoscrizioni e i riscatti devono essere effettuati unicamente a scopo di investimento. Né la Società, né la società di gestione e né la RBC Dexia autorizzano il "*market timing*" o altre pratiche commerciali eccessive. Tali procedure possono compromettere la performance della Società e dei relativi comparti e pregiudicare la gestione degli investimenti. Al fine di limitare gli effetti negativi, la Società, la società di gestione e la RBC Dexia si riservano il diritto di respingere richieste di sottoscrizione e di conversione da parte di investitori che, a loro

giudizio, effettuano o hanno effettuato le suddette pratiche commerciali o le cui pratiche commerciali danneggiano gli altri azionisti.

La Società ovvero la società di gestione possono inoltre procedere al riacquisto coatto delle quote degli azionisti che effettuino o abbiano effettuato pratiche commerciali di questo tipo. Esse non sono responsabili per gli utili e le perdite di qualsiasi genere realizzati in seguito alle richieste respinte o ai riacquisti coatti di cui sopra.

17. RISCATTO DELLE AZIONI

Informazioni generali sul riscatto

Le richieste di riscatto delle azioni che pervengono alla Società o la RBC Dexia, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette; quale agente del registro degli azionisti e di trasferimento, entro le ore 15.00, ora di Lussemburgo (orario limite), ora locale, verranno calcolate in base al prezzo di riscatto del giorno di valutazione successivo. In merito alle richieste presentate presso le società di distribuzione in Lussemburgo ed all'estero possono essere applicati orari di chiusura anticipati per la consegna delle richieste di riscatto, al fine di garantire la tempestiva trasmissione alla RBC Dexia. Tali orari possono essere appresi presso la rispettiva società di distribuzione.

La Società, ovvero la Società di gestione, possono fissare per determinate categorie di investitori un orario limite differente, ad esempio per investitori in Paesi di distribuzione nei quali ci sia un diverso fuso orario. In questo caso, tale orario limite per principio deve precedere il momento in cui viene calcolato il valore netto d'inventario pertinente. Tali modifiche dell'orario limite possono essere concordate sia separatamente con le società di distribuzione interessate oppure pubblicate in un allegato al Prospetto informativo o in altri documenti commerciali utilizzati nei suddetti Paesi di distribuzione.

Pertanto il riscatto delle azioni avviene ad un valore netto d'inventario sconosciuto (forward-pricing).

Una richiesta di riscatto debitamente trasmessa è irrevocabile, tranne nel caso di e durante una sospensione o un rinvio del riscatto.

Le richieste di riscatto pervenute alla RBC Dexia dopo l'ora stabilita, vengono adempiute il secondo giorno di valutazione successivo, tranne nel caso in cui la Società decida, in caso di richieste di riscatto che eccedano del 10% il valore netto d'inventario del rispettivo comparto, di rinviare tutti i riscatti per un periodo non superiore a sette giorni di valutazione consecutivi.

Una volta eseguita la richiesta di riscatto verrà emessa una conferma dell'ordine che sarà inviata al massimo il giorno successivo a quello di esecuzione dell'ordine

I pagamenti vengono effettuati di consuetudine nella valuta del comparto in questione ossia nella valuta di riferimento della rispettiva tipologia di azioni al massimo entro cinque (5) giorni lavorativi bancari del Lussemburgo dal rispettivo giorno di valutazione oppure nella data in cui i certificati azionari vengono restituiti alla Società, qualora tale data fosse successiva.

Il valore delle azioni al momento del riscatto può, proporzionalmente al valore di mercato dei patrimoni della Società e dei comparti in questione, al momento dell'acquisto o del riscatto, essere superiore o inferiore al loro prezzo di acquisto. Tutte le azioni riscattate saranno annullate. Il prezzo di riscatto può essere richiesto presso la sede della Società o presso una delle società di distribuzione nonché essere rilevato da diversi quotidiani.

Prezzo di riscatto

Il prezzo di ogni azione offerta in riscatto („prezzo di riscatto“) corrisponde al valore netto d'inventario di ogni azione del rispettivo comparto valido il giorno di valutazione, arrotondato alle due cifre successive alla virgola, meno un'eventuale commissione di riscatto.

Condizione per il pagamento del prezzo di riscatto è che la Società abbia ricevuto la richiesta di riscatto, i certificati azionari, se inviati agli investitori, e nel caso di azioni a distribuzione al portatore le relative cedole.

Nel caso in cui, in presenza di circostanze straordinarie, a causa delle richieste di riscatto una o più attività del comparto in questione debba essere ceduta sottocosto, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà decidere che la differenza tra il valore effettivo e il valore di alienazione conseguito (cosiddetto “spread”) venga

addebitata in misura proporzionale a colui che ha presentato richiesta di riscatto e corrisposta a favore del comparto. L'ammontare dell'addebito può essere determinato a debita discrezione del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli interessi di tutti gli azionisti. Gli azionisti devono essere debitamente informati in caso di adozione di un provvedimento in tal senso.

Il prezzo di riscatto può essere richiesto presso la sede della Società o presso una delle società di distribuzione nonché sul sito www.jbfundnet.com.

Commissione di riscatto

Qualora non fosse stata calcolata una commissione di vendita („no-load“), la società di distribuzione può addebitare una commissione di riscatto sino ad un massimo dell'1% del rispettivo valore netto d'inventario per azione.

Riscatto di natura

In casi particolari, il Consiglio d'amministrazione della Società, su richiesta di un azionista, potrà deliberare di corrispondere il controvalore del riscatto in natura, del tutto o in parte. In questo caso deve essere assicurata la parità di trattamento di tutti gli azionisti e il revisore annuale dei conti della Società dovrà confermare con una valutazione indipendente del pagamento in natura corrisposto.

Rinvio del riscatto

La Società non è tenuta a riscattare in uno stesso giorno di valutazione o per un periodo di sette (7) giorni di valutazione consecutivi più del 10% delle azioni di un comparto emesse in questa data. Una conversione di azioni di un comparto a tal fine viene considerata un riscatto di azioni. Qualora in un giorno di valutazione pervenissero presso la Società richieste di riscatto per un numero di azioni superiore a quello indicato, la Società si riserva il diritto di rinviare il riscatto sino al settimo giorno di valutazione successivo al giorno di valutazione in questione. Queste richieste di riscatto saranno eseguite con priorità rispetto a richieste pervenute successivamente.

In caso di sospensione del calcolo del valore netto d'inventario o di rinvio del riscatto, le azioni sono riscattate il giorno di valutazione successivo allo scadere della sospensione della valutazione del valore netto d'inventario oppure conclusosi il rinvio del riscatto, al valore netto di inventario calcolato quel giorno, sempreché la richiesta di riscatto non sia stata precedentemente revocata per iscritto.

Liquidazione di comparti

Qualora per un periodo di sessanta (60) giorni consecutivi il valore complessivo dei valori netti d'inventario di tutte le azioni in circolazione fosse inferiore a venticinque (25) milioni di franchi svizzeri o al relativo controvalore, la Società entro un periodo di tre (3) mesi dal verificarsi di tale circostanza e con un preavviso scritto, può informare tutti gli azionisti che, dopo la relativa comunicazione, tutte le azioni saranno riscattate al valore netto d'inventario vigente il giorno di valutazione indicato a tale scopo.

Se, per qualsivoglia motivo, durante un periodo di sessanta (60) giorni consecutivi, il valore netto d'inventario di un comparto fosse inferiore a dieci (10) milioni di franchi svizzeri, o al relativo controvalore, se il valore del comparto è espresso in un'altra valuta, oppure, qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenesse opportuno, a causa di mutamenti della situazione economica o politica di rilievo per il comparto in questione, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver informato in anticipo gli azionisti interessati, può riscattare tutte (ma non soltanto alcune) azioni del comparto in questione il giorno di valutazione stabilito a questo scopo, ad un prezzo di riscatto che rispecchi i costi anticipati di realizzazione e liquidazione per la chiusura del comparto in questione, senza altra commissione di riscatto.

La chiusura di un comparto o la fusione con un altro comparto della Società per motivi diversi da quelli indicati nel capoverso che precede, può essere deliberata soltanto previo consenso degli azionisti del comparto da chiudere, da esprimersi nel corso di un'Assemblea degli investitori del comparto validamente costituita. Per una tale decisione non è necessario alcun quorum ma una maggioranza del 50% delle azioni presenti e rappresentate.

I proventi della liquidazione di un comparto che al termine della stessa, non sono stati corrisposti agli azionisti verranno depositati, ai sensi dell'articolo 146 della Legge del 2010, presso la Caisse de Consignation a Lussemburgo, e saranno a disposizione degli aventi diritto e il diritto si prescrive dopo trenta (30) anni.

Fusione di comparti

Il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione agli azionisti interessati, effettuata nel rispetto delle forme previste dalla legge, può fondere un comparto con un altro comparto della Società o con un altro OICVM conforme alla Direttiva 2009/65/CE o con un comparto dello stesso.

La decisione di fusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione e regolata dal capitolo 8 della Legge del 2010 è vincolante per gli azionisti del comparto interessato decorsi 30 giorni dalla comunicazione, effettuata agli azionisti interessati. Durante questo periodo gli azionisti possono riscattare le proprie azioni senza che venga loro applicata alcuna commissione di riscatto ad eccezione degli importi che la Società trattiene per coprire i costi connessi con i disinvestimenti. Il predetto periodo termina cinque (5) giorni bancari lavorativi prima del giorno di valutazione determinante per la fusione³

La fusione di uno o più comparti che comporti l'inesistenza della SICAV deve essere deliberata dall'assemblea generale e registrata presso un notaio. Per questo tipo di deliberazioni non è previsto alcun quorum e sarà sufficiente la maggioranza semplice degli azionisti presenti o rappresentati.

Fusione o chiusura di tipologie di azioni

Il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione agli azionisti interessati, può inoltre chiudere o fondere una tipologia di azioni in un'altra tipologia di azioni della Società. Una fusione o una chiusura di questo tipo è vincolante per gli azionisti interessati decorsi 30 giorni dalla comunicazione. Durante questo periodo gli azionisti possono riscattare le proprie azioni presso la Società senza che venga loro applicata alcuna commissione di riscatto. Una fusione di tipologie di azioni è eseguita sulla base del valore netto di inventario determinante per la fusione e sarà confermata dal revisore dei conti annuale della Società.

18. CONVERSIONE DELLE AZIONI

Gli azionisti di ogni comparto sono autorizzati a convertire alcune oppure tutte le loro azioni in azioni di un altro comparto in un giorno di valutazione che sia valido per entrambi i comparti, inviando richiesta scritta direttamente alla Società, alla RBC Dexia, agente del registro degli azionisti e di trasferimento della Società, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, oppure a una società di distribuzione. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni: il numero di azioni del comparto da convertire, ossia delle tipologie di azioni da convertire e i comparti o tipologie di azioni di destinazione, nonché il valore del rapporto secondo il quale le azioni devono essere ripartite fra i vari comparti fra le varie tipologie di azioni, laddove siano previsti più di un comparto o più di una tipologia di azioni di destinazione. Vanno inoltre osservate le disposizioni in merito all'orario limite e il forward-pricing (cfr. in proposito il capitolo "Emissione e vendita delle azioni / Procedura di richiesta" e "Riscatto delle azioni").

La base di conversione è commisurata al valore netto d'inventario di ogni azione del comparto in questione. Il numero delle azioni nelle quali l'azionista vuole convertire il proprio portafoglio, viene calcolato dalla Società secondo la formula seguente:

$$A = \frac{[(B \times C) - E] \times F}{D}$$

A = numero delle azioni del comparto di destinazione che devono essere emesse;

B = numero delle azioni del comparto originariamente detenuto;

C = prezzo di riscatto di ogni azione del comparto originariamente detenuto, al netto di eventuali spese di alienazione;

³ La possibilità per il Consiglio di Amministrazione di deliberare una fusione per motivi diversi da quelli relativi alla riduzione del capitale minimo e per mutamenti della situazione economica o politica di rilievo per il comparto sarà valida a partire dal primo giorno in cui le modifiche allo statuto entreranno in vigore.

- D = prezzo di emissione di ogni azione del comparto di destinazione, maggiorato dei costi di reinvestimento;
- E = eventuale commissione di conversione applicata (1% del valore netto d'inventario al massimo). Richieste di conversione analoghe pervenute lo stesso giorno verranno assoggettate ad una uguale commissione di conversione;
- F = tasso di cambio; se il comparto di origine e quello di destinazione sono denominati nella stessa valuta, il tasso di cambio è pari a 1.

La Società informerà gli azionisti in merito ai particolari della conversione ed emetterà nuovi certificati, ovvero conferme. Si osservi che la conversione di azioni al portatore potrà essere effettuata soltanto dopo che i relativi certificati azionari, incluse tutte le cedole di dividendo eventualmente non ancora maturate, saranno pervenuti presso la Società.

Le azioni ad accumulazione di un comparto possono essere convertite in azioni a distribuzione dello stesso o di un altro comparto, o viceversa. Le azioni „A“, „B“ ed „E“ possono essere convertite in azioni „C“ o „Ca“ esclusivamente da „investitori istituzionali“ e per la prima conversione deve esservi un valore minimo di conversione di 500'000.-- Euro o il controvalore equivalente nella valuta del relativo comparto, ossia della relativa tipologia di azioni. Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà accettare a propria discrezione domande di conversione presentate per la prima volta per un importo inferiore all'importo minimo di conversione indicato.

19. DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO

Il Consiglio di Amministrazione propone all'attenzione dell'Assemblea generale degli azionisti una remunerazione (dividendo) annua adeguata, a condizione che il valore netto d'inventario non scenda al di sotto di 1.250.000 Euro. Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare la distribuzione di dividendi interinali, tenendo conto della restrizione relativa al valore netto di inventario minimo. Per le azioni ad accumulazione non verranno distribuiti dividendi e i valori relativi a dette azioni ad accumulazione resteranno invece investiti a favore degli azionisti.

Le comunicazioni relative ai dividendi deliberati vengono pubblicate su www.ibfundnet.com ed eventualmente su altri mezzi di comunicazione scelti di volta in volta dalla Società.

In linea di massima, per le azioni a distribuzione A e Ca, i dividendi sono corrisposti nella valuta del rispettivo comparto, entro un (1) mese da quando è stato fissato il dividendo. Su richiesta dell'azionista di azioni a distribuzione, il dividendo può essere pagato anche in un'altra valuta liberamente convertibile, ai tassi di cambio applicabili in quel momento e a spese di detti azionisti. I dividendi sulle azioni al portatore a distribuzione vengono pagati contro presentazione della cedola richiamata (ove esistente) e, nel caso di azioni nominative a distribuzione, saranno versati agli azionisti registrati nel libro degli azionisti della Società.

I dividendi che non vengano rivendicati entro cinque (5) anni, si prescrivono e vengono attribuiti ai rispettivi comparti.

20. DETERMINAZIONE DEL VALORE NETTO D'INVENTARIO

Il valore netto d'inventario di un comparto e il valore netto d'inventario delle azioni (come definite nel capitolo „Descrizione delle azioni“) emesse nell'ambito di un comparto, viene determinato nella rispettiva valuta ogni giorno di valutazione, come definito in seguito, tranne nei casi di sospensione descritti nel capitolo „Sospensione del calcolo del valore netto d'inventario, dell'emissione, del riscatto e della conversione di azioni“. Il giorno di valutazione per ogni comparto è ogni giorno lavorativo bancario in Lussemburgo che non sia al contempo un consueto giorno festivo per le Borse Valori o per altri mercati che costituiscono la base di valutazione per una parte sostanziale del valore netto d'inventario del relativo comparto, come stabilito dalla Società (“giorno di valutazione”). Il valore netto d'inventario complessivo di un comparto rappresenta quindi il valore di mercato delle attività in esso contenute (“patrimonio del comparto”), al netto delle passività. Il valore netto d'inventario delle

tipologie di azioni si calcola come segue. Si somma il valore di tutte le tipologie di azioni e si sottraggono le passività attribuibili alle rispettive tipologie di azioni e si divide il risultato per il numero di azioni della specifica tipologia in circolazione. I valori netti d'inventario dei comparti sono valutati in conformità dei principi fissati nello Statuto e alle direttive e regole di valutazione emanate dal Consiglio di Amministrazione („regole di valutazione“).

I valori mobiliari, nei quali è investito un comparto, quotati ufficialmente in una Borsa Valori o in un altro mercato regolamentato, sono valutati all'ultima quotazione disponibile sul mercato primario nel quale tali valori mobiliari sono stati negoziati con un procedimento di quotazione accettato dal Consiglio di Amministrazione.

I valori mobiliari la cui quotazione non sia in linea con il mercato, nonché tutti gli altri attivi ammessi (inclusi valori mobiliari non quotati in una Borsa Valori o non negoziati in un mercato regolamentato) sono valutati al loro probabile valore di realizzo, determinato in buona fede dal o sotto la guida del Consiglio di Amministrazione.

Tutti gli attivi e le passività non espresse nella valuta del comparto in questione vengono convertite al tasso di cambio determinato al momento della valutazione.

Il valore netto d'inventario di ogni azione di un comparto viene considerato definitivo qualora sia confermato dal Consiglio di Amministrazione o da un membro del Consiglio di Amministrazione autorizzato o da un rappresentante del Consiglio di Amministrazione autorizzato, tranne nel caso di un errore palese.

La Società deve inserire nei propri bilanci di esercizio un bilancio consolidato in franchi svizzeri di tutti i comparti, revisionato dai revisori dei conti.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse che a seguito di determinate circostanze la determinazione del valore netto d'inventario di un comparto nella rispettiva valuta non sia ragionevolmente possibile o sia svantaggiosa per gli azionisti della Società, potrà effettuare temporaneamente la determinazione del valore netto d'inventario, del prezzo di emissione e del prezzo di riscatto in un'altra valuta.

La valutazione degli strumenti finanziari derivati e dei prodotti strutturati utilizzati nei singoli comparti viene effettuata su base regolare secondo il principio del *mark-to-market*, ovvero secondo l'ultimo prezzo disponibile.

21. SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE NETTO D'INVENTARIO, DELLA EMISSIONE, DEL RISCATTO E DELLA CONVERSIONE DELLE AZIONI

La Società può sospendere temporaneamente il calcolo del valore netto d'inventario di ogni comparto nonché l'emissione, il riscatto e la conversione delle azioni di un comparto:

- (a) quando una o più Borse valori o altri mercati, che costituiscono la base di valutazione per una parte sostanziale del valore netto d'inventario, (ad eccezione dei consueti giorni festivi) siano chiusi o sospendano le contrattazioni;
- (b) quando secondo il Consiglio di Amministrazione della Società sia impossibile, a causa di circostanze particolari, vendere o valutare gli attivi;
- (c) quando i mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare la quotazione di un valore mobiliare comparto abbiano subito un guasto o possano essere utilizzati soltanto parzialmente;
- (d) quando il trasferimento di fondi per l'acquisto o l'alienazione di capitali investiti della Società sia impossibile;
- (e) nel caso di una fusione di un comparto con un altro comparto o con un altro OICVM (o un comparto dello stesso) nel caso appaia giustificato per proteggere gli investitori;
- (f) quando a causa di circostanze non prevedibili vengono ricevute numerose richieste di riscatto e per mezzo delle quali, secondo il giudizio del Consiglio di amministrazione, vengono messi in pericolo gli interessi degli investitori che rimangono nel comparto; oppure
- (g) qualora si decida di liquidare la Società: il giorno o il giorno successivo alla pubblicazione del primo avviso di convocazione di un'Assemblea generale degli azionisti riunita per tale scopo.

Lo Statuto della Società prevede che la Società debba interrompere immediatamente l'emissione e la conversione di azioni non appena si verifichi un avvenimento che ne determini la liquidazione o per ordine della

CSSF. Gli azionisti che hanno offerto le proprie azioni per il riscatto, saranno informati per iscritto in merito alla sospensione entro sette (7) giorni ed immediatamente in merito alla conclusione della stessa.

22. COMMISSIONI E SPESE

Per la consulenza relativa ai portafogli titoli dei comparti e per i servizi di gestione e di distribuzione connessi, vengono addebitate al comparto, al massimo, le seguenti commissioni annuali sulla base del valore netto d'inventario del singolo comparto alla fine di ogni mese:

Nome del comparto	Azioni di tipo A / B / E	Azioni di tipo C / Ca
MONEY MARKET FUND DOLLAR	0,50%	0,30%
MONEY MARKET FUND EURO	0,50%	0,30%
MONEY MARKET FUND STERLING	0,50%	0,30%
MONEY MARKET FUND SWISS FRANC	0,50%	0,30%

*) Sulle azioni „E“ viene applicata una commissione di distribuzione supplementare dello 0,25% al massimo.

**) Per quanto concerne la distribuzione, l'offerta o la detenzione di azioni „C“ e „Ca“, la Società non paga alcuna commissione alle società di distribuzione per la distribuzione al pubblico.

Le commissioni sopracitate verranno calcolate ogni giorno di valutazione e sono pagabili posticipatamente ogni mese (cfr. per gli importi minimi di sottoscrizione capitolo „Emissione e vendita delle azioni / Procedura di richiesta“).

I comparti che, nell'ambito della loro politica d'investimento, possono investire in altri OIC o OICVM esistenti (fondi target), possono essere soggetti a commissioni sia a livello del fondo target sia a livello del comparto che investe. Se un comparto acquista azioni di fondi target gestiti direttamente o indirettamente dalla società di gestione o da una società alla quale essa è collegata mediante un rapporto di co-gestione o controllo, oppure mediante una partecipazione rilevante diretta o indiretta („fondi target collegati“), non possono essere addebitate, al comparto che effettua l'investimento, le eventuali commissioni di emissione e di riscatto dei fondi target collegati.

La Società paga inoltre le spese derivanti dall'attività della Società che fra l'altro comprendono le seguenti voci: spese per la gestione e la sorveglianza operativa dell'attività amministrativa della Società, per le tasse, per i servizi legali e di revisione dei conti, per l'acquisto e la vendita di valori mobiliari, per le imposte, per le procure per la convocazione dell'Assemblea generale, per i certificati azionari, per i rapporti di gestione e Prospetti, per altre misure di promozione delle vendite e di marketing, nonché di ulteriore assistenza alla vendita, per l'emissione ed il riscatto di azioni, per il pagamento dei dividendi, per gli agenti di pagamento e i rappresentanti, per la RBC Dexia, per i diritti di registrazione, per il rendiconto alle rispettive autorità di sorveglianza competenti nei diversi Paesi di distribuzione, per i costi e le spese del Consiglio di Amministrazione della Società, per i premi assicurativi, per gli interessi, per le commissioni di ammissione alle quotazioni di Borsa e di broker, per il rimborso di spese della banca depositaria e di tutti gli altri contrattuali della Società, per il calcolo e la pubblicazione del valore netto d'inventario di ogni azione e dei prezzi delle azioni, nonché per i diritti di licenza, in particolare per l'utilizzazione del marchio „Julius Bär“. La remunerazione per la banca depositaria, l'agente principale di amministrazione, l'agente domiciliare, del registro degli azionisti e di trasferimento ammonta allo 0,20% massimo annuo.

Tutte le commissioni, i costi e le spese a carico della Società vengono compensati dapprima con i proventi e successivamente con il capitale. Tutti i costi che possono essere assegnati ai singoli comparti vengono ad essi addebitati.

Il complesso delle spese e commissioni addebitate a ciascun comparto viene rilevato periodicamente ed è disponibile su richiesta presso la Società e i rappresentanti nazionali della Società.

La Società di gestione o i suoi dipendenti o fornitori di servizi esterni possono ricevere, sotto determinate condizioni, provvigioni monetarie o altri vantaggi che possono essere visti come incentivi. Le principali previsioni dei relativi accordi in merito ai costi, commissioni e/o gratificazioni che non sono offerte o garantite in forma monetaria sono riassunti e disponibili presso la sede legale della Società. Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta presso la Società di gestione.

23. REGIME FISCALE

La seguente sintesi è basata sulla legge e sulle consuetudini attualmente applicate nel Granducato del Lussemburgo ed è soggetta a modifiche.

23.1. SOCIETÀ

La Società sottostà alla sovranità fiscale lussemburghese. In virtù del diritto lussemburghese e in conformità alla prassi vigente, la Società non è soggetta all'imposta sul reddito, né all'imposta su redditi da capitali per gli incrementi di valore realizzati o non realizzati. In Lussemburgo non sono previste imposte per l'emissione di azioni.

Alla Società viene tuttavia applicata un'imposta annuale, da versare ogni trimestre, pari allo 0,05% del valore netto d'inventario del comparto, calcolato alla fine di ogni trimestre. I comparti della Società che, ai sensi della Legge del 2010, investono esclusivamente in depositi e strumenti del mercato monetario (attualmente MONEY MARKET FUND DOLLAR, MONEY MARKET FUND EURO, MONEY MARKET FUND STERLING, MONEY MARKET FUND SWISS FRANC) sono soggetti ad una tassa ridotta pari allo 0,01 % annuo del patrimonio netto. In ogni caso la Società non verrà tassata sulla parte del patrimonio sociale investita in altri OICVM lussemburghesi soggetti a imposte.

Questa classificazione è basata su una valutazione della Società che tiene conto dello status giuridico del momento e che è suscettibile di variazione anche con effetto retroattivo. Ciò può condurre a un'imposizione fiscale dello 0,05%, anche con effetto retroattivo.

Redditi di capitali e proventi da dividendi, interessi e corresponsione di interessi provenienti da altri Paesi possono essere soggetti nei Paesi di origine ad un'imposta alla fonte o ad un'imposta sul reddito dei capitali non rimborsabili.

23.2. AZIONISTI

In virtù della legge del Lussemburgo e conformemente alla prassi vigente, gli azionisti non sono soggetti in Lussemburgo ad alcuna imposta sui redditi di capitale, sul reddito, sulle donazioni, di successione o ad altre imposte (fanno eccezione gli azionisti domiciliati o residenti in Lussemburgo).

In base alle disposizioni della Direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 relativa all'imposizione fiscale dei redditi da interessi ("Direttiva 2003/48"), entrata in vigore il 1° luglio 2005, nel caso in cui un effettivo beneficiario economico non opti per la procedura di notifica, i pagamenti di interessi contemplati dalla Direttiva 2003/48, effettuati nell'ambito di distribuzioni di dividendi, assegnazioni, cessioni, rimborsi di azioni dei soggetti indicati nella direttiva medesima sono soggetti all'applicazione di una ritenuta fiscale alla fonte. La ritenuta è applicata da un agente di pagamento (avente le caratteristiche previste dalla Direttiva 2003/48), di uno Stato membro dell'UE, o da un agente di pagamento di uno Stato terzo che in base a trattati con l'UE (ad esempio la Svizzera dall'1/07/2005) effettui o riceva pagamenti dei predetti interessi in favore degli effettivi beneficiari economici che siano persone fisiche e che abbiano la residenza in un stato membro della UE diverso. La ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi misura del 35%.

Spetta agli investitori informarsi presso i loro consulenti in merito alle possibili conseguenze fiscali o di altro tipo dell'acquisto, della detenzione, della vendita (del riscatto), della conversione e del trasferimento delle azioni derivanti dalle leggi della giurisdizione applicabile per tali operazioni e sulle eventuali norme di controllo della circolazione di capitali.

24. ASSEMBLEA GENERALE E RENDICONTO

L'Assemblea generale annuale degli azionisti della Società ha luogo il 20 ottobre di ogni anno a Lussemburgo, alle ore 14,00. Nel caso in cui questo giorno non è un giorno lavorativo bancario, l'Assemblea generale avrà luogo il giorno lavorativo bancario successivo. Inoltre, possono aver luogo ulteriori Assemblee generali straordinarie della Società o assemblee di singoli comparti o assemblee di una categoria di azionisti. La convocazione dell'Assemblea generale e delle altre assemblee avviene in conformità al diritto lussemburghese. Le convocazioni vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Lussemburgo („Mémorial“), sul quotidiano lussemburghese „Luxemburger Wort“ nonché tramite altri mezzi di comunicazione scelti dal Consiglio di Amministrazione. Dette pubblicazioni contengono informazioni sul luogo e l'ora dell'assemblea nonché sulle condizioni di partecipazione, sull'ordine del giorno, e se necessario sul quorum e sulla maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni.

La convocazione può inoltre prevedere che il quorum e la maggioranza richiesta siano determinati sulla base delle azioni che sono state emesse e sono in circolazione il quinto giorno che precede l'assemblea generale. Il diritto degli azionisti di partecipare e votare all'assemblea generale è inoltre determinato dal numero delle azioni detenute in quel momento.

L'esercizio della Società inizia il 1° luglio di un anno e si conclude il 30 giugno dell'anno successivo. Il rapporto di gestione annuale revisionato, che contiene il bilancio consolidato della Società e dei comparti, sarà disponibile presso la sede della Società al più tardi quindici (15) giorni prima dell'Assemblea generale annuale. Le relazioni semestrali non revisionate sono disponibili entro due (2) mesi dalla relativa data di fine semestre. Copie delle relazioni sono disponibili presso i rappresentanti nazionali nonché presso la RBC Dexia.

25. DIRITTO APPLICABILE, FORO COMPETENTE

Per ogni controversia tra la Società, gli azionisti, la banca depositaria, la società di gestione, l'agente domiciliare e agente principale di pagamento nonché l'agente principale di amministrazione, l'agente del registro degli azionisti e di trasferimento, i consulenti per gli investimenti o gestori degli investimenti, i rappresentanti nazionali e le società di distribuzione la giurisdizione competente è quella del Granducato del Lussemburgo. Il diritto applicabile è il diritto lussemburghese. Tuttavia, le società sopraccitate in merito a rivendicazioni di investitori di altri Paesi, possono adire i fori di quei Paesi nei quali vengono offerte o vendute azioni.

26. PRESA IN VISIONE DEI DOCUMENTI

Le copie dei seguenti documenti possono essere prese in visione durante le normali ore d'ufficio di ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo presso la sede della Società in Lussemburgo, nonché presso i rispettivi rappresentanti nazionali nei loro giorni lavorativi:

- 1a) i contratti di consulenza per gli investimenti, i contratti di gestione degli investimenti, il contratto di amministrazione del fondo, i contratti con la banca depositaria, i contratti di agente amministrativo principale, di agente domiciliare e di agente di pagamento principale nonché di agente del registro degli azionisti e di trasferimento. Detti contratti possono essere modificati di comune accordo tra le parti contraenti;
- 1b) lo Statuto della Società.

Su richiesta i seguenti documenti possono essere ottenuti gratuitamente:

- 2a) le informazioni chiave per gli investitori ed il Prospetto Informativo;
- 2b) le ultime Relazioni Annuali e Semestrali.

Lo statuto, le informazioni chiave per gli investitori, il Prospetto Informativo e la relazione annuale e semestrale sono inoltre disponibili al sito internet www.jbfundnet.com.

Nell'ipotesi di incongruenze tra i documenti citati in lingua tedesca e le eventuali traduzioni, fa fede la versione in lingua tedesca. Sono fatte salve le diverse disposizioni tassative riguardanti la distribuzione e commercializzazione emesse da giurisdizioni nelle quali le quote della Società sono state legittimamente distribuite.

ALLEGATO I: PANORAMICA DEGLI INDICI DI CONFRONTO

Al fine di misurare le performance, i comparti saranno confrontati con i rispettivi indici di confronto nella valuta della rispettiva tipologia di azioni, indicati nella tabella che segue.

	Comparto Julius Baer Multicash -	Indice di confronto
1	MONEY MARKET FUND DOLLAR	BofA Merrill Lynch USD LIBID Overnight TR
2	MONEY MARKET FUND EURO	Eonia (Euro OverNight Index Average)
3	MONEY MARKET FUND STERLING	SONIA (Sterling OverNight Index Average)
4	MONEY MARKET FUND SWISS FRANC	Citigroup CHF 1 Month Eurodeposit